

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1107**

"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, recante
disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra fiscalità immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonché di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici"

Edizione provvisoria

ottobre 2013
n. 66



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1107**

"Conversione in legge, con
modificazioni. del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, recante
disposizioni urgenti in materia di IMU,
di altra fiscalità immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di
finanza locale, nonché di cassa
integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici"

Edizione provvisoria

ottobre 2013
n. 66

AVVERTENZA

Le schede di lettura sono state redatte sulla base del *dossier* del Servizio Studi della Camera dei deputati n. 63/1, relativo all'A.C. 1544-A.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
SCHEDE DI LETTURA.....	17
Articolo 1 <i>(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013)</i>	
Scheda di lettura.....	19
Articolo 2, commi 1-5-bis <i>(Altre disposizioni in materia di IMU)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 2, comma 5-ter <i>(Norma interpretativa in materia di fabbricati rurali)</i>	
Scheda di lettura.....	29
Articolo 2-bis <i>(IMU sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 3 <i>(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 4 <i>(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 5 <i>(Disposizioni in materia di TARES)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 6 <i>(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 7 <i>(Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 8 <i>(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	57

Articolo 9, commi 1-9-bis <i>(Modifiche del decreto legislativo n. 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 9, comma 9-ter <i>(Controlli degli enti locali sulle società partecipate non quotate)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 9, comma 9-quater <i>(Squilibrio finanziario nel trasporto pubblico regionale e locale)</i>	
Scheda di lettura.....	73
Articolo 10 <i>(Ammortizzatori sociali in deroga e Sgravi contributivi in relazione ai contratti di secondo livello)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 11 <i>(Deroghe in materia pensionistica)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 11-bis <i>(Ulteriori deroghe in materia pensionistica)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 12 <i>(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)</i>	
Scheda di lettura.....	85
Articolo 13 <i>(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	89
Articolo 14 <i>(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 15 <i>(Copertura finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	107

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013)

L'**articolo 1** prevede che - per l'anno 2013 - non è dovuta la prima rata dell'Imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.

Articolo 2, commi 1-5-bis

(Altre disposizioni in materia di IMU)

L'**articolo 2 ai commi da 1 a 5-bis** reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono quindi esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; vengono equiparati all'abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale nonché gli alloggi sociali, mentre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si prevede l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale; si prevede inoltre l'esenzione, a decorrere dal 2014, dall'IMU degli immobili destinati alla ricerca scientifica; non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il riconoscimento dell'abitazione principale posseduta da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia. Si prevede infine che l'avente diritto ai benefici predetti debba presentare apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica.

Articolo 2, comma 5-ter

(Norma interpretativa in materia di fabbricati rurali)

Il **comma 5-ter, introdotto dalla Camera**, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 14-bis del D.L. n. 201 del 2011 in materia di fabbricati rurali, disponendo che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (a fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, nonché l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, abbiano valenza retroattiva, dunque producano gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa.

Articolo 2-bis

(IMU sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta)

L'**articolo 2-bis aggiunto dalla Camera** consente ai comuni, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Articolo 3

(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

In considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, l'**articolo 3** dispone il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Articolo 4

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

L'**articolo 4** interviene sulla disciplina della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone "concordato", l'aliquota al 15% - in luogo dell'aliquota vigente pari al 19% - a decorrere dall'anno di imposta 2013.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di TARES)

L'**articolo 5** reca norme in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedendo che il comune può stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente della Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Articolo 6

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)

L'**articolo 6** reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti (comma 1), nonché attraverso il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (comma 2), del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (comma 3) e del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (comma 4). Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (comma 5) ed è infine prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia, nelle aree ricomprese in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, al cui trasferimento si applica l'agevolazione dell'imposta di registro dell'1% (comma 6).

Articolo 7

(Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)

L'**articolo 7** dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro, a titolo di anticipo - rispetto a quanto stabilirà un apposito DPCM ancora non emanato - su quanto spettante ai comuni medesimi a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità 2013.

Articolo 8

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)

L'**articolo 8** reca tre diversi interventi, con riferimento all'anno 2013, su alcune disposizioni che interessano gli enti locali, prorogando al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per tale anno, stabilendo che per il 2013 le deliberazioni e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune ed, infine, differendo al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato comunale e provinciale.

Articolo 9, commi 1-9-bis

(Modifiche del decreto legislativo n. 118 del 2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili)

L'**articolo 9 ai commi da 1 a 9-bis** reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni

e degli enti locali recata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti. Dispone poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, prevede che esse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013. Stabilisce infine termini per l'approvazione del rendiconto degli enti territoriali in sperimentazione.

Articolo 9, comma 9-ter

(Controlli degli enti locali sulle società partecipate non quotate)

Il **comma 9-ter dell'articolo 9 introdotto dalla Camera** novella l'articolo 147-*quinquies* del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali relativo ai controlli interni degli enti locali sulle società partecipate non quotate, ed è finalizzato a posticipare all'anno 2015, per tutti gli enti locali, il termine a decorrere dal quale vige per essi l'obbligo di rilevare mediante bilancio consolidato i risultati complessivi della gestione con le società partecipate e aziende.

Articolo 9, comma 9-quater

(Squilibrio finanziario nel trasporto pubblico regionale e locale)

Il **comma 9-quater, introdotto dalla Camera**, integra le disposizioni in materia di rimozione dello squilibrio finanziario delle regioni nel trasporto pubblico regionale e locale. In particolare, si consente alle regioni, in alternativa al meccanismo di finanziamento a valere sulle risorse del fondo sviluppo e coesione previsto dall'articolo 25, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 69/2013, di destinare alla richiamata finalità della rimozione dello squilibrio finanziario, anche le complessive risorse di bilancio delle regioni, ivi comprese le disponibilità finanziarie derivanti dall'Accordo Stato-regioni del 7 febbraio 2013, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.

Articolo 10

(Ammortizzatori sociali in deroga e Sgravi contributivi in relazione ai contratti di secondo livello)

Il **comma 1** dell'**articolo 10** dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2013 relativa agli ammortizzatori sociali in deroga.

Il **comma 2** modifica le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.

Articoli 11 e 11-bis

(Deroghe in materia pensionistica)

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 11** e l'**articolo 11-bis - inserito dalla Camera** - prevedono la costituzione di due ulteriori contingenti di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -.

Il **comma 3** dell'**articolo 11** dispone l'attribuzione di alcune risorse eventuali in favore del fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 235, primo periodo, della [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti in materia.

Articolo 12

(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

L'**articolo 12** riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 530 euro a decorrere dal 2014, limite che, a decorrere dallo stesso periodo, rimane inalterato a 1.291,14 euro limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Articolo 13

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

L'**articolo 13** interviene in materia di pagamenti dei debiti nei confronti delle imprese da parte degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo

Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziato dal D.L. n. 35 del 2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014. Nel contempo - per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il D.L. n. 35 del 2013 - la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni, rispetto a quanto già previsto nel D.L. 35 del 2013, a valere sulle somme spettanti alle stesse a titolo definitivo.

Articolo 14

(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

L'**articolo 14** concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

In particolare, estende (rispetto alla disciplina vigente) l'ambito temporale di applicazione di tale definizione agevolata (con alcune modifiche circa il suo contenuto).

Articolo 15

(Copertura finanziaria)

I commi 1 e 2 dell'**articolo 15** autorizzano maggiori emissioni di titoli di Stato per l'anno 2013, rispetto ai limiti massimi fissati dalla legge di bilancio per il 2013, al fine di reperire le risorse necessarie ad assicurare la liquidità alle regioni e agli enti locali per l'attuazione degli interventi disposti dall'articolo 13 del provvedimento. I successivi commi da 3 a 6 recano le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dalle altre norme del provvedimento, ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, per il quale è prevista una apposita norma di copertura.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013)

L'**articolo 1** prevede che - per l'anno 2013 - non è dovuta la prima rata dell'Imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.

In particolare, la prima rata non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa);

In analogia a quanto già previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, da tale previsione sono esclusi i fabbricati di particolare pregio e valore, vale a dire le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1; le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8 e, infine, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale A/9.

Per quanto riguarda gli IACP, si ricorda che il DPR n. 616 del 1977 (articolo 93, comma 2) ha riconosciuto alle regioni competenza propria in materia di edilizia residenziale pubblica, per cui gli IACP sono divenuti enti regionali. Ciò ha indotto alcune regioni ad adottare per gli IACP il modulo organizzativo dell'ente pubblico economico in sostanziale conformità con quello dell'azienda speciale previsto, per la gestione dei servizi pubblici locali, dalla legge n. 142 del 1990: in tali regioni gli IACP sono stati trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Altre regioni hanno, invece, preferito scegliere il modulo organizzativo dell'ente pubblico non economico o quello della società di capitali. Vi sono, infine, regioni che non si sono avvalse della facoltà conferita dall'articolo 93, per cui in esse continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria. Gli IACP o Ater possono beneficiare della detrazione base di 200 euro (non della maggiorazione della detrazione prevista per i figli, in quanto persone giuridiche), ma non possono fruire dell'aliquota ridotta per le abitazioni principali.

Le cooperative a proprietà indivisa (art. 23, del D.P.R. n. 2 del 1959) realizzano immobili di civile abitazione concessi ai soci assegnatari solo in godimento. I soci contribuiscono al finanziamento della costruzione e versano un canone di godimento, la cui determinazione viene indicata nei regolamenti della cooperativa. Poiché i soci non sono proprietari ma assegnatari nel passaggio dall'ICI all'IMU sono stati assimilati dalla legge ai possessori di seconda casa. Peraltro, anche i soci assegnatari possono beneficiare della detrazione base di 200 euro;

- terreni agricoli;

Per i terreni agricoli, a fini IMU, sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge. Dunque, ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, rileva l'insieme dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali individuati dall'articolo 1 del D.Lgs. 99 del 2004; tale formulazione sembra anche includere le società di capitali che operano nel

settore, oltre alle persone fisiche. Ai fini del calcolo del valore dei terreni agricoli, si applica un moltiplicatore pari a 135, ridotto a 110 qualora il terreno sia posseduto e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 5 dell'articolo 13, D.L. 201 del 2011).

Ai sensi del comma 8-bis all'articolo 13, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro ;
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro;

▪ fabbricati rurali;

Ai sensi della disciplina IMU, i fabbricati rurali sono assoggettati ad imposta. Se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l'IMU nelle modalità ordinarie (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale).

Per i fabbricati rurali strumentali, il comma 8 dell'articolo 13 prevede un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

Accanto alle suindicate misura, l'articolo 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) esenta dall'imposta i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). La circolare n. 3/DF del Dipartimento delle finanze del 18 maggio 2012 chiarisce che ai fini dell'esenzione è sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del comune ricompreso in detto elenco, indipendentemente dalla circostanza che il comune sia parzialmente montano. Inoltre, è prevista una riserva di disciplina a favore delle province autonome di Trento e Bolzano. Esse, conformemente ai propri statuti e in deroga alle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge, potranno assoggettare a IMU i fabbricati rurali strumentali con l'aliquota allo 0,2 per cento (abbassabile dai comuni allo 0,1), ferma la possibilità di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi delle norme del TU delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ovvero in base all'articolo 80 del D.P.R. n. 670 del 1972.

L'articolo 10, comma 4-*quater* del decreto-legge n. 35 del 2013 ha esteso la non applicazione della riserva allo Stato relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT montani o parzialmente montani assoggettati all'IMU dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Dall'ICI all'IMU: l'imposta municipale e la sua applicazione sperimentale

Con il decreto-legge n. 93 del 2008 è stata disposta l'esenzione ICI dell'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e delle relative

pertinenze, nonché delle unità immobiliari che il comune avesse assimilato all'abitazione principale.

Successivamente, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito e disciplinato l'Imposta municipale propria - IMU, volta a sostituire la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili non locati e l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014.

Tuttavia, per rispondere ad esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata.

In particolare, l'IMU si applica dal 2012 al possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; essa è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell'immobile, determinato ai sensi della disciplina ICI (articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992). A tal fine, l'articolo 13 del D.L. 201/2011 ha innalzato la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale delle diverse tipologie di immobili.

L'imposta si applica anche all'abitazione principale del contribuente, con aliquota di base pari allo 0,4 per cento. Per l'abitazione principale è prevista una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro per tale aumento). Il decreto-legge n. 16 del 2012 (in materia di semplificazioni tributarie) ha reso più stringenti i requisiti per la qualifica di "abitazione principale", al fine di prevedere che le agevolazioni disposte per tali immobili si applichino a un solo cespite per nucleo familiare, ovvero quello in cui il possessore ed il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza anagrafica.

I comuni possono modificare le predette aliquote di base (sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili), in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge. Sono previste misure di aliquota ridotta per legge (oltre che per l'abitazione principale, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con misura di base pari a 0,2 per cento, ulteriormente riducibile dai comuni fino allo 0,1 per cento) e misure di aliquote che i comuni hanno la facoltà di ridurre. In particolare, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali nonché l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (0,4%), in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- ridurre ulteriormente l'aliquota (già ridotta allo 0,2 per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

- considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Per quanto riguarda le agevolazioni e le esenzioni, non vi è una perfetta sovrapposizione tra agevolazioni ICI e agevolazioni IMU; le norme del decreto legislativo n. 504 del 1992, che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sugli immobili, risultano infatti applicabili solo ove espressamente richiamate. In particolare, in virtù di tale esplicito rinvio, sono esenti da IMU (come lo erano da ICI) gli immobili posseduti da enti non commerciali, con un regime tuttavia profondamente diverso. L'articolo 91-bis del D.L. 1 del 2012 ha sancito che dal 2013 l'esenzione da IMU (ex ICI) per gli immobili di enti non commerciali adibiti a specifiche attività sia applicabile solo nel caso in cui le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In sostanza, dal 2013, nel caso in cui tali attività – pur dando luogo, astrattamente, a esenzione – siano svolte con modalità commerciali, gli immobili degli enti non commerciali ove sono effettuate saranno soggetti (in tutto o in parte) a imposta municipale. Con DM del 19 novembre 2012 sono state introdotte le necessarie disposizioni attuative, ai fini dell'individuazione dell'area di esenzione dall'IMU per gli immobili su cui svolgono la propria attività gli enti non commerciali. In particolare alla norma secondaria è demandata l'individuazione dei requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012 ha poi sottratto gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, in relazione allo svolgimento di determinate attività. Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come "commerciali" (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle disposizioni generali.

In questa sede si rammenta che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della legge n. 228 del 2012) ha innovato l'attuale assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU, conseguentemente ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, nell'ambito del quale si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni. In particolare, viene attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato.

Conseguentemente, sempre in relazione all'attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, viene sospesa, per gli anni 2013 e 2014, la devoluzione di gettito di imposte erariali immobiliari in favore dei comuni e della compartecipazione comunale al gettito dell'IVA disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9). Si tratta, per quanto concerne le imposte erariali immobiliari di cui è sospesa la devoluzione, dell'imposta di registro e di bollo sugli atti di trasferimento immobiliare,

dell'imposta ipotecaria e catastale, dell'imposta di registro sulle locazioni, delle tasse ipotecarie e della cedolare secca sugli affitti.

Il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato, sul proprio sito Internet, le Linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti di applicazione dell'Imposta Municipale Propria, nelle quali viene fornito un prototipo di regolamento IMU, al fine di supportare funzionari e amministratori degli Enti Locali.

Da ultimo, il decreto-legge n. 54 del 2013 ha sospeso - per l'anno 2013 - il versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il 16 giugno, per le succitate categorie immobiliari. Secondo quanto previsto dal decreto-legge stesso, tale sospensione opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi:

- la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares);
- la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale;
- l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Sul tema della fiscalità immobiliare, si ricorda che la Commissione Finanze del Senato ha svolto un'indagine conoscitiva, nel cui documento conclusivo – approvato l'8 agosto 2013 - si rileva l'esigenza di tutelare le imprese (specialmente quelle medie e piccole, gli artigiani e gli agricoltori) e di prevedere vantaggi fiscali per gli immobili dati in locazione. Per quanto riguarda il catasto, da tutti ritenuto ormai obsoleto, si sono sottolineate l'esigenza di attuarne la riforma in tempi non troppi ampi (auspicabilmente inferiori al termine di cinque anni emerso nelle audizioni) e di correggerne le più marcate sperequazioni nelle more del processo di riforma, con l'obiettivo comunque di prevedere un meccanismo che renda possibile un aggiornamento periodico delle rendite catastali. Si suggerisce di ridurre i costi dell'imposta di registro e delle spese notarili sui trasferimenti immobiliari, in modo da favorire il rilancio di tale segmento di mercato. Infine, si sottolinea la necessità di rinviare al 2014 l'entrata in vigore della TARES e di contemperare il criterio della metratura e del numero degli occupanti dell'immobile per definire l'imponibile nonché quella di riservare esclusivamente ai comuni le somme riscosse.

Si rammenta altresì che l'A.S. 1058 di delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, già approvato dalla Camera e all'esame della Commissione Finanze del Senato, contiene, tra l'altro, la riforma del catasto, volta a correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011, che ha introdotto l'Imposta municipale sperimentale (IMU). La riforma dovrà essere realizzata mediante la definizione degli ambiti territoriali del mercato, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie in luogo del numero dei vani attualmente utilizzato.

A tal proposito si ricorda che, antecedentemente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 102/2013, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha diffuso, sul

proprio sito *internet*, un documento recante alcune ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili (http://www.mef.gov.it/primo-piano/article_0120.htm)

Articolo 2, commi 1-5-bis
(Altre disposizioni in materia di IMU)

L'**articolo 2 ai commi da 1 a 5-bis** reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono quindi esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014, i cosiddetti "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; vengono equiparati all'abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale nonché gli alloggi sociali, mentre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si prevede l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale; si prevede inoltre l'esenzione, a decorrere dal 2014, dall'IMU degli immobili destinati alla ricerca scientifica; non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il riconoscimento dell'abitazione principale posseduta da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia. Si prevede infine che l'avente diritto ai benefici predetti debba presentare apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica.

Occorre preliminarmente ricordare che per "abitazione principale" del contribuente si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Per effetto delle modifiche operate dall'articolo 4, comma 5 del D.L. 16/2012, ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Si rileva, in merito, che il Dipartimento delle finanze del MEF ha chiarito (nelle linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali IMU pubblicati a luglio 2012) che la disciplina individua quale abitazione principale solo l'immobile in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente, in ciò innovando rispetto alla precedente definizione prevista per l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale l'abitazione principale coincideva con la residenza anagrafica "salvo prova contraria".

Di conseguenza, le agevolazioni "prima casa" (aliquota ridotta e detrazione) sono collegate dal legislatore al possessore e al suo nucleo familiare, unificando il concetto di dimora abituale e residenza anagrafica.

In particolare, il **comma 1** - con una modifica non testuale alla disciplina dell'IMU contenuta all'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 -

stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, a condizione che permanga tale destinazione e che gli immobili non siano locati.

Il **comma 2 (lettera a))** interviene, al contrario, sul predetto articolo 13, modificando il comma 9-*bis* al fine di rendere i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermi restando i requisiti della destinazione alla vendita e dell'assenza di locazione.

La precedente formulazione del comma 9-*bis* attribuiva ai comuni la facoltà di ridurre l'aliquota di base di tali tipologie di immobili fino allo 0,38 per cento per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato specificato che per l'anno 2013 resta dovuta la prima rata dell'IMU relativamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.

La **lettera b)** del **comma 2**, intervenendo sul comma 10 dell'articolo 13, elimina l'espresso rinvio all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e rende esplicita l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Il D.P.R. n. 616 del 1977 (articolo 93, comma 2) ha riconosciuto alle regioni competenza propria in materia di edilizia residenziale pubblica, per cui gli IACP sono divenuti enti regionali. Ciò ha indotto alcune regioni ad adottare per gli IACP il modulo organizzativo dell'ente pubblico economico in sostanziale conformità con quello dell'azienda speciale previsto, per la gestione dei servizi pubblici locali, dalla legge n. 142 del 1990: in tali regioni gli IACP sono stati trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Altre regioni hanno, invece, preferito scegliere il modulo organizzativo dell'ente pubblico non economico o quello della società di capitali. Vi sono, infine, regioni che non si sono avvalse della facoltà conferita dall'articolo 93, per cui in esse continuano ad operare gli IACP nella loro struttura originaria. Gli IACP o Ater possono beneficiare della detrazione base di 200 euro (non della maggiorazione della detrazione prevista per i figli, in quanto persone giuridiche), ma non possono fruire dell'aliquota ridotta per le abitazioni principali.

Il **comma 3** modifica la lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al fine di rendere esenti dall'IMU - a decorrere dal periodo di imposta 2014 - gli immobili destinati ad attività di ricerca scientifica.

Il **comma 4** equipara, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, all'abitazione principale.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato chiarito che tale norma si applica a decorrere dal 1° luglio 2013. Pertanto relativamente alla prima rata del 2013 si applica unicamente la detrazione base di 200 euro. Sono altresì equiparati all'abitazione principale, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali.

Le cooperative a proprietà indivisa (art. 23, del D.P.R. n. 2 del 1959) realizzano immobili di civile abitazione concessi ai soci assegnatari solo in godimento. I soci contribuiscono al finanziamento della costruzione e versano un canone di godimento, la cui determinazione viene indicata nei regolamenti della cooperativa. Poiché i soci non sono proprietari ma assegnatari nel passaggio dall'ICI all'IMU sono stati assimilati dalla legge ai possessori di seconda casa. Peraltro, anche i soci assegnatari possono beneficiare della detrazione base di 200 euro.

Si ricorda che tale definizione è contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, volto a recepire la decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'art. 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. E' quindi definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Il **comma 5** reca alcune agevolazioni per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per il personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale personale è possibile ottenere il riconoscimento di abitazione principale per l'immobile posseduto, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e non concesso in locazione, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato precisato che tale agevolazione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013 e a condizione che il fabbricato non sia accatastato come A/1, A/8 o A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

In relazione alle agevolazioni già esistenti, si ricorda che per quanto riguarda l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie a seguito di ricovero permanente, purché il bene non sia locato,

nonché l'immobile posseduto nel territorio dello Stato da cittadini italiani non residenti in Italia, purché non locato, l'eventuale riconoscimento, a fini IMU, come abitazione principale, è rimesso ai singoli comuni. I comuni possono inoltre:

- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali nonché l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (0,4%), in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- ridurre ulteriormente l'aliquota (già ridotta allo 0,2 per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento;
- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Il **comma 5-bis aggiunto dalla Camera** stabilisce che l'avente diritto ai benefici previsti dall'articolo in commento debba presentare apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Tale dichiarazione va presentata - a pena di decadenza - entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione di tali dichiarazioni.

Le modifiche eventualmente necessarie da apportare a detto modello sono demandate ad un successivo decreto del Ministero delle finanze.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge n. 35 del 2013 - con una modifica al comma 12-ter dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - ha stabilito, a partire dall'anno 2013, un unico termine (30 giugno dell'anno successivo) per la presentazione della dichiarazione IMU.

Articolo 2, comma 5-ter

(Norma interpretativa in materia di fabbricati rurali)

Il **comma 5-ter dell'articolo 2, introdotto dalla Camera**, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 14-*bis* del D.L. 201 del 2011 in materia di fabbricati rurali.

Più in dettaglio, si dispone che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (a fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del D.L. 70 del 2011, nonché l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, abbiano valenza retroattiva, dunque producano gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa.

Tali effetti si sostanziano dunque nell'esenzione, per il periodo di riferimento dall'ICI.

Come accennato, il riconoscimento del requisito della ruralità degli immobili assume rilievo, in particolare, ai fini dell'individuazione degli immobili assoggettati all'imposta comunale sugli immobili – ICI e, dal 2012, anche dell'imposta municipale – IMU.

La disciplina ICI (articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 504 del 1992) qualifica come fabbricato soggetto all'imposta l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Sembrano pertanto esclusi dal pagamento dell'imposta i fabbricati per i quali ricorrono i requisiti di ruralità, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993. A tal fine, è in particolare il comma 3 del citato articolo 9 a stabilire che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare alcune condizioni tra le quali, tra l'altro, l'utilizzo dell'immobile per esigenze connesse all'attività agricola, le caratteristiche del terreno cui il fabbricato è asservito, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo, fermo restando che i fabbricati ad uso abitativo “di lusso” (aventi cioè le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 e gli altri requisiti di legge) non possono comunque essere riconosciuti rurali. Viene inoltre (successivo comma 3-*bis* dell'articolo 9) riconosciuto carattere di ruralità anche alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola destinate a particolari usi (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, etc.). Ai sensi del comma 4, si considera altresì rurale il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti. Il legislatore, con norma di interpretazione autentica (articolo 23, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008) ha in seguito previsto esplicitamente che, ai sensi e per gli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i predetti requisiti di ruralità. Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 13, comma 14 del D.L. 201 del 2011, dal momento che - come si vedrà in seguito - detti fabbricati rientrano nel campo applicativo dell'IMU. In materia è intervenuta la Corte di Cassazione, con sentenza a Sezioni Unite n.18565 del 21 agosto 2009, nella quale si afferma che l'esclusione dall'ICI opera solo nel caso in cui il fabbricato rurale sia classificato catastalmente nella categoria A/6 (se fabbricato abitativo), o nella categoria D/10 (se si tratta di immobile

strumentale). La Corte ha altresì stabilito che l'attribuzione di una diversa categoria catastale all'immobile deve essere impugnata specificamente dal contribuente che ritenga il fabbricato non soggetto all'imposta in quanto rurale, ovvero dal comune interessato, che dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Di conseguenza molti comuni, sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione, hanno provveduto ad attivare le procedure volte a recuperare l'ICI relativa ai fabbricati che, seppure aventi caratteri di ruralità, non rispettano la classificazione catastale definita dalla Corte di cassazione.

Va altresì ricordato che attualmente la classificazione nella classe A/6 non è, di fatto, più utilizzabile, visto che vi rientrano i fabbricati privi, ad esempio, dei servizi igienici, mentre la classificazione nella classe D/10 - che pure sarebbe quella nella quale dovrebbero essere inseriti tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola - non è utilizzata dall'Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate), che opta generalmente per l'accatastamento in altre categorie.

Con la nota n. 10933 del 26 febbraio 2010 in materia di requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati e disciplina ICI, l'Agenzia del territorio (confermando le precedenti direttive di prassi, emanate con la circolare n. 7 del 15 giugno 2007 e concordanti con quelle dettate dagli altri competenti organi dell'Amministrazione finanziaria: Agenzia delle entrate, circolare n. 50 del 20 marzo 2000 e n. 38 del 12 agosto 2005; Agenzia delle entrate risoluzione n. 207/E del 6 agosto 2009; Dipartimento delle entrate, circolare n. 118/E del 7 giugno 2000) ha affermato che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile devono soddisfare quanto previsto al citato 9, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993 e sono del tutto indipendenti dalla categoria catastale attribuita al medesimo immobile.

Al fine di dirimere la questione, il legislatore con l'articolo 7, commi da 2-*bis* a 2-*quater* del D.L. n. 70 del 2011 aveva introdotto una specifica procedura per la modifica della categoria catastale degli immobili, volta al riconoscimento del carattere rurale dei fabbricati a fini fiscali, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. 557/1993.

A tale scopo, le norme avevano richiesto la presentazione di un'apposita domanda di variazione della categoria catastale - entro il termine originariamente fissato al 30 settembre 2011 - all'Agenzia del territorio, con autocertificazione attestante che l'immobile abbia posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti richiesti dalla legislazione vigente per il riconoscimento del carattere rurale. Era stato attribuito all'Agenzia del territorio, verificata l'esistenza dei requisiti, il compito di convalidare la certificazione e attribuire la categoria catastale richiesta. Nel caso di mancato pronunciamento dell'amministrazione in termini, le disposizioni consentivano al contribuente di assumere provvisoriamente (per 12 mesi) la categoria catastale richiesta. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2011 sono state emanate le modalità applicative ed è stata individuata la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

Per effetto dell'introduzione "sperimentale" dell'imposta municipale propria dal 2012 ad opera dell'articolo 13 del D.L. 201 del 2011, i fabbricati rurali risultano assoggettati all'IMU. Si rammenta tuttavia che l'articolo 1 del decreto in esame dispone che per essi non sia dovuta la prima rata dell'imposta per il 2013.

Se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, essi scontano l'IMU nelle modalità ordinarie (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale). Per i fabbricati rurali strumentali, il già citato comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 prevede un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. Accanto alle suindicate misura, l'articolo 9, comma 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 (federalismo municipale) esenta dall'imposta i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'articolo 13, comma 14, lettera d-*bis*) del D. L. 201 del 2011 ha abrogato (dal 1° gennaio 2012) i richiamati commi da 2-*bis* a 2-*quater* dell'articolo 7 del D.L. 70 del 2011.

In relazione a tale disposizione, il successivo comma 14-*bis* dell'articolo 13, oggetto di interpretazione autentica con le norme in esame, ha stabilito che continuassero a produrre effetti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del citato articolo 7, comma 2-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, anche dopo il 30 settembre 2011 e fino alla data del 30 settembre 2012 (termine da ultimo così fissato dall'articolo 3, comma 19 del D.L. 95 del 2012, che ha modificato l'articolo 29, comma 8 del D.L. 216 del 2012), fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

Tale disposizione ha altresì demandato a una norma di rango secondario la determinazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.

Ai sensi del successivo comma 14-*ter*, è fatto obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari (decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701).

Sono esclusi da tale obbligo dichiarativo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione (articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze del 2 gennaio 1998, n. 28); nelle more della presentazione della suddetta domanda di accatastamento nel catasto edilizio urbano (comma 14-*quater*), l'IMU viene corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Le norme demandano ai Comuni la determinazione del conguaglio dell'imposta, a seguito di attribuzione di rendita catastale secondo quanto previsto dal citato D.M. n. 701 del 1994.

Infine, il comma 14-*quater* disciplina le conseguenze dell'eventuale inottemperanza all'obbligo di dichiarazione. In particolare in tal caso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita (articolo 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005).

Il decreto ministeriale del 26 luglio 2012, recante l'individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità, ha previsto che la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producesse gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda per il riconoscimento di detto requisito¹.

Per effetto delle norme in esame, dunque, le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili, presentate ai sensi del citato D.L. 70 del 2011, nonché l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione hanno valenza retroattiva: esse infatti producono gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa. Tali effetti si sostanziano dunque nell'esenzione dall'ICI (alle suesposte condizioni di legge).

¹ Si evidenzia che il Governo (in sede di interrogazione n. 5-00188 del 30 maggio 2013 presso la Commissione Finanze della Camera) ha evidenziato come le commissioni tributarie provinciali abbiano fornito diversi orientamenti in relazione agli avvisi di accertamento inviati ai cittadini relativamente al pagamento dell'ICI dei fabbricati rurali; in particolare, alcune pronunce non hanno riconosciuto il carattere retroattivo alla norma contenuta nel decreto ministeriale del 26 luglio 2012, in quanto fonte di rango secondario rispetto alla norma primaria di cui all'articolo 13, comma 14-bis, che non fa invece menzione della valenza retroattiva.

Articolo 2-bis

(IMU sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta)

L'**articolo 2-bis aggiunto dalla Camera** consente ai Comuni, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Più in dettaglio, l'**articolo 2-bis** prevede al **comma 1** che - nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 - i comuni possano equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Sono comunque escluse da tale equiparazione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (vale a dire, le abitazioni di pregio)

Viene peraltro specificato che qualora uno stesso soggetto passivo dell'imposta conceda in comodato più unità immobiliari, l'agevolazione suddetta è applicabile ad una sola unità immobiliare.

La norma rinvia ai singoli comuni:

- per la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione;
- per l'individuazione del limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) a cui subordinare la fruizione del beneficio.

A ristoro del minor gettito IMU derivante dall'applicazione del comma precedente, il **comma 2** attribuisce ai comuni un contributo, nella misura massima di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013.

Si rimanda infine ad un successivo decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza unificata), da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'individuazione delle relative modalità applicative.

Articolo 3

(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

In considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, **l'articolo 3** dispone al **comma 1** il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Secondo quanto stimato nella Relazione tecnica, le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del provvedimento determinerebbero una perdita complessiva di gettito per l'intero comparto dei comuni di importo pari a 2.422,1 milioni di euro per l'anno 2013 (di cui 2.396,2 milioni derivanti dall'abolizione della I^a rata IMU e 35,9 milioni derivanti dalle variazioni al regime dell'IMU determinate dall'articolo 2) e a 79,3 milioni dall'anno 2014.

Di tale importo complessivo, 2.327,3 milioni di euro nel 2013 e 75,7 milioni dall'anno 2014 riguarderebbero i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, che vengono a tal fine ristorati con l'assegnazione del contributo di cui al comma 1 dell'articolo in esame. Relativamente ai comuni delle regioni a statuto speciale diverse da Sicilia e Sardegna, il minor gettito IMU, stimato in complessivi 94,8 milioni nel 2013 e in 3,6 milioni a partire dall'anno 2014, verrebbe ristorato, secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il riparto del contributo tra i comuni interessati, da effettuarsi, secondo la norma, in proporzione alle stime di gettito dell'IMU comunicate a tal fine dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2-bis, inserito dalla Camera**, riguarda il recupero del minor gettito IMU nei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Com'è noto, l'ordinamento finanziario di questi enti – disciplinato dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione² - prevede che essi, oltre ad avere

² I riferimenti normativi sono i seguenti: per la regione Valle d'Aosta L. Cost. 4/1948 art. 2; D.Lgs. 431/1989; per la regione Trentino-Alto Adige, D.P.R. 670/1972 artt. 4, 80; D.P.R. 473/1975; D.Lgs. 268/1992; per la regione Friuli-Venezia Giulia, L. Cost. 1/1963 art. 4; D.P.R. 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997. Sicilia, R.D.Lgs. 455/1946 art. 14.

competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali al pari delle regioni Sicilia e Sardegna, provvedano alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio, senza alcun apporto da parte dello Stato. In sostanza le fonti di finanziamento delle suddette regioni a statuto speciale, costituite dalle quote di compartecipazione ai tributi erariali stabilite nelle norme statutarie, coprono anche il finanziamento degli enti locali. Si ricorda inoltre che l'IMU è stata istituita con legge dello Stato e si applica in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il minor gettito IMU, 'rimborsato' ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, deve pertanto essere ristorato ai comuni delle altre regioni a statuto speciale in altra modalità, visto il diverso ordinamento finanziario. In quest'ultimo caso, infatti, sono le regioni che dovranno provvedere a rifondere il minor gettito ai comuni.

Per tale motivo la norma dispone che il ristoro del minor gettito IMU imputabile ai suddetti comuni dovrà avvenire attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011.

La norma citata dispone in relazione al maggior gettito ottenuto dai comuni in relazione alle modifiche alla disciplina IMU disposta dallo stesso articolo 13. In quel caso, la norma esplicita che le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano allo Stato il recupero del maggior gettito imputabile ai comuni ricadenti nel proprio territorio, secondo quanto verrà disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali. Fino all'emanazione delle norme di attuazione il recupero è effettuato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, attraverso l'accantonamento di un importo pari al maggior gettito stimato.

Da tale accantonamento dovrà ora essere sottratta la quota complessiva per i quattro enti pari a 94,8 milioni per il 2013 e pari a 3,6 milioni a partire dall'anno 2014, come illustrato nella citata Relazione tecnica.

Articolo 4*(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)*

L'**articolo 4** interviene sulla disciplina della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone "concordato", l'aliquota al 15% - in luogo dell'aliquota vigente pari al 19% - a decorrere dall'anno di imposta 2013.

Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni, la disciplina della cosiddetta "cedolare secca sugli affitti", istituita dal decreto legislativo n. 23 del 2011 (in tema di federalismo fiscale municipale), prevede una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo: a partire dal 2011 si consente ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi derivanti dalla locazione, di optare per un regime sostitutivo (che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti) le cui aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero ed al 19% per quelli a canone concordato. Si ricorda che l'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, oltre i contratti a canone libero prevede anche contratti a canone concordato o convenzionato o calmierato. In tal caso sono le associazioni più rappresentative a livello locale dei proprietari e degli inquilini a stabilire le modalità di valutazione degli immobili residenziali e, per ogni tipologia individuata, a definire un canone minimo e massimo. Tali contratti, rispetto a quelli a canone libero (art. 2 comma 1), recano due differenze fondamentali: la prima riguarda la durata (tre anni più due di rinnovo automatico alla prima scadenza), la seconda il profilo economico, in quanto il canone concordato è inferiore alla misura dei canoni correnti di mercato dato che esso e le altre condizioni contrattuali devono conformarsi agli accordi sindacali stabiliti a livello territoriale. Inoltre, l'art. 8 prevede alcune agevolazioni fiscali per i proprietari di alloggi dati in locazione a canone concordato ubicati nei comuni ad alta densità abitativa (di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551).

Sono escluse dall'ambito di applicazione le locazioni realizzate nell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni.

Oltre a severe sanzioni in caso di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l'applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) le misure suddette prevedono che, in caso di contratto a canone concordato, il locatore che opta per la cedolare secca non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

L'articolo 4, comma 74 della legge n. 92 del 2012 ha rideterminato le modalità di calcolo del reddito dei fabbricati imponibile ai fini IRPEF; in particolare, dal 2013 è diminuita dal 15 al 5 per cento la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione, utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.

Si ricorda altresì che il D.L. n. 16 del 2012 (articolo 4, commi 5-*quinquies* e 5-*sexies*) ha fissato al 35 per cento la riduzione applicabile per determinare il reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o artistico.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di TARES)

L'**articolo 5** reca norme in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedendo che il comune può stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente della Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

L'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La tariffa, che è commisurata all'anno solare e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, è composta da:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.

Con riguardo alla base imponibile sulla quale applicare il tributo, in seguito alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2013, è stata disposta l'applicazione a regime dei criteri del D.P.R. 158/1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Essa rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la formula di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto, che – semplificando – prevede la copertura della somma dei costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente e dei costi comuni imputabili

alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente (opportunamente corretta con un fattore che tiene conto dell'inflazione programmata per l'anno di riferimento e del recupero di produttività nel medesimo anno) nonché dei costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. L'art. 3 del citato D.P.R. dispone che, sulla base della tariffa di riferimento, gli enti locali individuano il costo complessivo e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Il D.P.R. 158/1999 non fissa, quindi, solo un metodo per la determinazione della qualità e quantità di rifiuti solidi urbani prodotti per categorie di utenza, ma persegue anche lo scopo di stabilire il metodo sulle base del quale gli enti locali devono calcolare la tariffa stessa per classi di utenza. Riprendendo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 49 del D.Lgs. 22/1997 (ora abrogato), il D.P.R. ribadisce che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione (parte variabile).

L'articolo 1-bis del decreto-legge n. 1 del 2013 aveva posticipato, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Successivamente, l'articolo 10 del decreto legge 35 n. 2012 ha consentito ai comuni, per il solo anno 2013, di stabilire con propria deliberazione la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti, per il pagamento delle prime due rate, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la Tarsu, la Tia 1 o la Tia 2; continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per il solo 2013, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – assegnata ai comuni ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, viene riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale.

Infine, si estende, in analogia a quanto già previsto per la Tarsu (art.1, comma 3, del D.L. 26 gennaio 1999, n. 8), l'esclusione dalla tassazione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che, per l'anno 2013, il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il 30 novembre 2013 (termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione), può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e tenendo conto di alcuni criteri:

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti; **nel corso**

dell'esame presso la Camera è stato specificato che tale costo deve comprendere, laddove possibile, anche il costo delle operazioni di riciclo;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), con il termine "riciclaggio" si indica qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Si ricorda altresì che l'Allegato C alla parte IV del medesimo decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il citato regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158;
- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, oltre a quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, **secondo quanto chiarito dalla Camera**, tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. **Nel corso dell'esame presso la Camera è stato altresì specificata** la necessità di prevedere esenzioni dei quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, così come definito dal comma 1, lettera e), dell'art. 183, del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che la citata lettera e) definisce "autocompostaggio" il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

Con riguardo alle riduzioni tariffarie i commi da 15 a 18 attribuiscono al comune la facoltà di prevedere, con regolamento, riduzioni nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Inoltre, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Alla tariffa è poi

applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

La facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, è attribuita a province e comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Per quanto riguarda l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), l'articolo 5 del D.L. n. 201 del 2011 ha previsto l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, la ridefinizione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sullo schema di D.P.C.M. (regolamento) la Conferenza Unificata nella seduta del 13 giugno 2013 ha sancito l'intesa. Le Commissioni parlamentari competenti del Senato (6^a Finanze e 11^a Lavoro) hanno espresso parere favorevole con osservazioni il 1° agosto 2013.

Il comma 2 - interamente sostituito dalla Camera - sostituisce il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (che veniva invece abrogato nel testo originario del decreto-legge), che prevedeva l'iscrizione in bilancio delle riduzioni ed esenzioni come autorizzazioni di spesa e ne assicurava la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Il nuovo comma 19 dell'articolo 14 attribuisce quindi al consiglio comunale la facoltà di deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle sopra descritte e ne dispone la copertura attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio.

Il comma 3 fa salva la previsione già contenuta nella norma istitutiva del tributo, secondo la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica (costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria e costi stimati di chiusura, nonché costi di gestione successiva alla chiusura) previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stato specificato che da tali costi sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 sono rifiuti speciali:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e di scavo;
- i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività commerciali, di servizio e sanitarie;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, la TARES è istituita per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti (speciali) assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica. Il comma 10 del medesimo articolo ribadisce il citato principio affermando che “nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali”.

La norma in esame provvede quindi a specificare, in linea con quanto previsto dalla norma istitutiva del tributo, testé richiamata, l'esclusione dei rifiuti speciali (non assimilati).

La competenza ad individuare i rifiuti speciali assimilati agli urbani è attribuita, dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, ai comuni, sulla base dei criteri definiti dallo Stato (ai sensi dell'art. 195 del medesimo decreto legislativo).

Ai sensi del successivo **comma 4** il comune è autorizzato a predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie previste dall'articolo in commento.

Il nuovo **comma 4-bis, inserito dalla Camera**, stabilisce che per l'anno 2013 non si applicano le sanzioni previste in caso di versamento insufficiente, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.

Il nuovo **comma 4-ter, inserito dalla Camera**, con una modifica al comma 23 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, chiarisce che l'autorità competente ad approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, è il consiglio comunale ovvero l'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (la norma vigente fa un generico riferimento alla “autorità competente”).

Il riferimento generico è dovuto al fatto che, in seguito alla soppressione (operata dal comma 186-bis dell'art. 2 della L. 191/2009) delle autorità d'ambito territoriale ottimale (a cui competeva, ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione del piano finanziario), ogni regione ha provveduto ad individuare, con propria legge regionale, l'organismo subentrante alle competenze delle sopresse autorità (d'ora in poi AATO).

Si ricorda che l'art. 203 dispone che i rapporti tra le AATO e i soggetti affidatari del servizio sono regolati da contratti di servizio, conformi ad uno schema tipo (adottato dalle regioni) che prevede, tra l'altro, i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio. Ai fini della definizione dei contenuti

dello schema tipo citato, il comma 3 dell'art. 203 prevede che le AATO elaborino un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario indicante "in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato".

L'art. 238, comma 5, del medesimo decreto legislativo, che disciplina la tariffa rifiuti c.d. TIA2, prevede che le AATO approvano il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata.

Poiché il citato comma 23 dell'articolo 14 già attribuisce al consiglio comunale il compito di approvare le tariffe del tributo, l'approvazione del piano finanziario da parte del consiglio potrebbe risolversi in un doppio passaggio in consiglio comunale.

Il nuovo **comma 4-quater, inserito dalla Camera**, consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno, derogando al comma 46 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che aveva abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

L'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 disciplina la "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" ("tariffa integrata ambientale" o Tia2) che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Contemporaneamente all'istituzione della Tia2, l'art. 238 ha disposto l'abrogazione della Tia1, vale a dire la precedente "tariffa Ronchi" ("tariffa d'igiene ambientale", istituita dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997). L'attuazione della Tia2 è stata tuttavia differita fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Nelle more è stata fatta salva l'applicazione della "tariffa Ronchi" nei comuni che l'avevano già adottata.

Alcuni comuni, poi, applicano ancora la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tarsu, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 507/1993), soppressa dall'art. 49, comma 1, del cd. decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), a decorrere dai termini indicati dal D.P.R. 158/1999, entro i quali i comuni avrebbero dovuto provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa. Il comma 1-bis del medesimo art. 49 ha comunque consentito ai comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa anche prima dei citati termini. Termini però che, per effetto di successive proroghe legislative operate nei confronti delle disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. 158/1999, non sono mai diventati operativi.

E' fatta salva la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (comma 13 dell'articolo 14) ed il comune è tenuto a predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento.

Si ricorda al riguardo che per il solo 2013, tale maggiorazione – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene

riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, tramite il sistema dei versamenti unitari con compensazione con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale (articolo 10 del decreto legge n.35 del 2012).

Qualora il comune continui ad applicare per l'anno 2013 la Tarsu in vigore nell'anno 2012 la copertura dei costi eventualmente non coperti dal gettito è assicurata dalla fiscalità generale del comune stesso.

Al riguardo, potrebbe ritenersi da valutare la compatibilità di tale disposizione con il principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, citata anche nell'articolo in commento.

Articolo 6

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)

L'**articolo 6** reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti (comma 1), nonché attraverso il rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (comma 2), del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (comma 3) e del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (comma 4). Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (comma 5) ed è infine prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia, nelle aree ricomprese in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale, al cui trasferimento si applica l'agevolazione dell'imposta di registro dell'1% (comma 6).

Più in dettaglio, il **comma 1** introduce due strumenti di supporto al settore, attraverso l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, che opererà:

- mettendo a disposizione degli istituti di credito italiani, nonché delle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività, una base di liquidità - mediante l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale - per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, da destinare prioritariamente - secondo le **modifiche apportate dalla Camera** - all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose.

La classe energetica globale dell'edificio, che è contrassegnata da una lettera, è l'etichetta di efficienza energetica attribuita all'edificio sulla base di un intervallo convenzionale di riferimento all'interno del quale si colloca la sua prestazione energetica complessiva. Possono coesistere delle maggiori specificazioni all'interno della stessa classe (ad esempio classe B, B+). Le classi A o A+, così come le B e le C indicano una casa nella quale il risparmio energetico è elevato.

Si ricorda, inoltre, che i principi della certificazione energetica degli edifici sono contenuti nel D.Lgs. 192/2005 attuativo della normativa europea sul rendimento energetico dell'edilizia. Tale decreto è stato modificato di recente con il D.L. 63/2013, che ha introdotto fra l'altro l'attestato di prestazione energetica (APE).

Per le finalità precedentemente citate le banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana; **la Camera ha specificato** che nella convenzione sono altresì definite le modalità con cui i

minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari; per i finanziamenti in questione si applica il regime fiscale agevolato di cui al comma 24 dell'art. 5 del decreto legge n. 269/2003, ossia l'esenzione da tutte le imposte, tributi e diritti sugli atti relativi alle operazioni previste dalla disposizione in esame.

L'intervento viene disciplinato attraverso l'introduzione di un nuovo comma 7-*bis* all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che integra le funzioni della Cassa (*vedi oltre*);

- acquistando obbligazioni bancarie garantite (*covered bond*) a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, per favorire la diffusione di tali strumenti presso le banche autorizzate al fine di aumentarne le disponibilità finanziarie per l'erogazione di finanziamenti ipotecari; anche in tal caso, si introduce un nuovo comma 8-*ter* al citato articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

L'articolo 5, comma 7, lettera *a*) del D.L. n. 269/2003 prevede, al primo periodo, che Cassa depositi e prestiti S.p.A. finanzia sotto qualsiasi forma, Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico, mediante l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato e anche mediante fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

In virtù dell'estensione dell'ambito di operatività di Cassa depositi disposto dall'articolo 22, comma 1, del D.L. n. 185/2008 (legge n. 2/2009), attraverso l'aggiunta di un secondo periodo al comma 7 del citato articolo 5 del D.L. n. 269, l'utilizzo dei predetti fondi è peraltro consentito a CDP per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della Società, nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici o promossa dai medesimi soggetti.

Si ricorda che le operazioni compiute da CDP attraverso l'utilizzo dei fondi della raccolta postale e dei fondi provenienti da altre operazioni finanziarie ugualmente assistiti da garanzia dello Stato, avviene attraverso un sistema di cd. gestione separata ai fini contabili ed organizzativi, uniformato a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico (comma 8 dell'articolo 5 del D.L. n. 269/2003). Cassa depositi finanzia inoltre in qualsiasi forma, opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, attraverso l'utilizzo di fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con raccolta esclusivamente presso investitori istituzionali (comma 7, lettera *b*) del medesimo articolo 5).

Si osservi che l'attività di Cassa depositi consistente nel fornire provvista agli istituti bancari – che la disposizione qui in esame inserisce, con finalità di sostegno alle politiche abitative, nelle attività istituzionali delle Società- è già comunque contemplata in altre norme, le quali dispongono che CDP fornisca provvista al sistema bancario con finalità di sostegno al tessuto produttivo o di sostegno alla ricostruzione di territori colpiti da situazioni di particolare criticità.

In proposito, si ricorda che il decreto legge n. 5 del 2009, all'articolo 3, comma 4-*bis*, ha stabilito che le operazioni compiute attraverso le risorse in gestione separata (dunque attraverso l'utilizzo dei fondi della raccolta postale e degli altri fondi garantiti dallo Stato) possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio.

Cassa depositi ha pertanto messo a disposizione dei *plafond* a valere sulle risorse provenienti dalla gestione separata destinate in ultima istanza a favore delle piccole e medie imprese. Sulla base di specifici accordi con il sistema bancario italiano i *plafond* sono stati infatti utilizzati dagli istituti di credito per finanziare spese di investimento delle PMI, ovvero per coprire esigenze di incremento del loro capitale circolante; ovvero sono stati utilizzati per operazioni di acquisto da parte delle Banche di crediti vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, si ricorda che varie norme hanno previsto l'intervento di Cassa depositi sotto forma di provvista concessa ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del D.L. n. 269 agli istituti creditizi per finalità di finanziamento bancario di sostegno al tessuto sociale e produttivo di territori colpiti da calamità naturali. Tra esse, si richiama l'articolo 3, comma 3 del D.L. n. 39/2009 (legge n. 77/2009), il quale prevede che le banche operanti nei territori colpiti dal sisma nella regione Abruzzo dell'aprile 2009, possano contrarre finanziamenti con Cassa depositi nell'ambito di un *plafond* predefinito e messo a disposizione dalla predetta Società, per la concessione di finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato ai privati per la costruzione, ricostruzione e riparazione dell'abitazione principale distrutta dal sisma.

Successivi analoghi interventi legislativi hanno poi previsto che CDP metta a disposizione delle banche ulteriori *plafond* finalizzati a finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione e al sostegno alle attività produttive dei territori colpiti da calamità. Si tratta in particolare, dell'articolo 3-*bis* del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 7 del D.L. n. 174/2012 (legge n. 134/2012).

Quanto all'ambito di operatività di Cassa depositi attraverso le risorse della gestione separata, si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2009, Cassa partecipa con la SACE al sistema integrato di sostegno finanziario all'internazionalizzazione, cd. "*Export-banca*". Le operazioni di internazionalizzazione assistite da garanzia o assicurazione SACE possono essere finanziate da CDP con le risorse provenienti dalla raccolta del risparmio postale, dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti o da altre operazioni finanziarie.

Infine, l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 ha aggiunto un nuovo comma 8-*bis* all'articolo 5 del decreto legge n. 269/2003, il quale consente a CDP - ferme restando le modalità di gestione delle partecipazioni societarie previste dal comma 8 del medesimo articolo 5 - di assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, livelli occupazionali, entità di fatturato e di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Le predette

società devono risultare in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico ed essere caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Il terzo periodo del comma 8-*bis*, specifica che le predette partecipazioni in società di interesse nazionale possono essere acquisite dalla CDP anche attraverso veicoli societari, fondi di investimento partecipati dalla Società ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Qualora l'acquisizione delle partecipazioni da parte della CDP avvenga utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale, esse devono essere contabilizzate nella "gestione separata" della Società.

Le obbligazioni bancarie garantite, comunemente chiamate *covered bonds*, sono state disciplinate in Italia dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti e dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. "decreto competitività"). Si tratta di particolari titoli obbligazionari emessi dalle banche che presentano un basso profilo di rischio grazie alle garanzie dalle quali sono accompagnati. La caratteristica essenziale è l'alto ammontare di garanzie (*overcollateralization*) e la segregazione degli attivi di qualità primaria su cui gli investitori possono rivalersi in caso di *default* della banca emittente. Altre caratteristiche importanti dal punto di vista in particolare degli investitori, sono la presenza di un organo di vigilanza pubblico sugli emittenti e la fornitura di un rating per tali titoli da parte di società specializzate che di norma, per i portafogli di attivi (*cover pool*) a garanzia della loro emissione, è superiore a quella assegnata alle obbligazioni bancarie ordinarie dello stesso emittente. L'emissione di obbligazioni bancarie garantite tuttavia non è estesa a tutte le banche, ma vi sono specifici requisiti quantitativi da soddisfare, secondo quanto stabilito nella più recente disciplina normativa con riferimento in particolare alle Disposizioni di vigilanza emesse dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010.

Il **comma 2** incrementa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con particolare riguardo - come **specificato dalla Camera** - nei confronti delle famiglie numerose.

Si ricorda che il Fondo, istituito dall'art. 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007, consente la sospensione del pagamento delle rate per un massimo di 18 mesi, essendo a carico del fondo il pagamento della quota interessi legata al tasso di riferimento dovuta per il periodo della sospensione. Per effetto della sospensione la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione stessa; al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti. La dotazione iniziale del Fondo, ai sensi della citata legge finanziaria 2008, era di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Successivamente l'articolo 13, comma 20 del D.L. 201 del 2011 ha rifinanziato il Fondo con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

La legge di riforma del mercato del lavoro (articolo 3, commi 48 e 49 della legge n. 92 del 2012) ha esteso le misure di sospensione a carico del Fondo anche a ulteriori tipologie di mutui; ha precisato le condizioni alle quali non può essere richiesta la sospensione delle rate; ha codificato in norma primaria le condizioni alle quali si accede ai benefici della sospensione e dell'intervento del Fondo, precedentemente recate dalle sole disposizioni di attuazione. Con decreto del 22 febbraio 2013, n. 37 (G.U. n. 86 del

12 aprile 2013), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il nuovo Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. L'ammissione al beneficio, nel dettaglio, è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti **eventi** riferiti al beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, per raggiunti limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa e di dimissioni del lavoratore non per giusta causa); b) cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. Rispetto alla normativa previgente, non è più ammissibile l'accesso al Fondo giustificato dal sostenimento di spese di spese mediche o di spese di ristrutturazione. L'accesso alle agevolazioni, inoltre, è subordinato al possesso di un reddito annuo non superiore ai 30 mila euro e per finanziamenti non eccedenti i 250 mila euro.

Il **comma 3** estende, a decorrere dall'anno 2014, la platea dei beneficiari del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa istituito dall'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, già operativo per le giovani coppie coniugate o i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge n. 92 del 2012. Si presume che debbano intendersi così richiamate tutte le forme contrattuali atipiche previste dall'articolo 1 della legge n. 92/2012, vale a dire rapporto di lavoro a tempo determinato, accessorio, intermittente, a progetto e di somministrazione. L'estensione della platea di beneficiari viene stabilita attraverso l'aggiunta di un periodo al citato comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge n. 112/2008, che precisa, altresì, che per tale finalità si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo, ossia il decreto che stabilisce i criteri di accesso al Fondo e le sue modalità di funzionamento.

Un ulteriore periodo aggiunto al comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge n. 112/2008 **modificato dalla Camera** incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015

Con il comma 3-*bis* dell'articolo 13 del decreto legge n. 112/2008, al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si demandava, inoltre, a un decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata la disciplina, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei criteri per l'accesso al Fondo e delle modalità di funzionamento

del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative.

Il decreto interministeriale 17 dicembre 2010, n. 256 (pubblicato nella G.U. 3 febbraio 2011, n. 27) reca il Regolamento del Fondo, che disciplina, per espressa previsione del citato comma 3-*bis*, i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di funzionamento del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 2 di tale decreto, i mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro. I mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:

- età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
- reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro e non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (vale a dire, le abitazioni di pregio) e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso.

Relativamente alle risorse del Fondo, si ricorda che la norma istitutiva, recata dal citato comma 3-*bis* dell'art. 13 del D.L. 112/2008, aveva previsto una dotazione per il solo triennio 2008-2010 (4 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010).

Da ultimo, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 2013 è stato pubblicato il decreto 24 giugno 2013, n. 103, recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

Il **comma 4** prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998 recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Nel corso dell'esame presso la Camera, il citato finanziamento è stato elevato dagli iniziali 30 a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (in conseguenza della riduzione del Fondo di cui al comma 3).

La norma in commento provvede ad integrare le risorse del Fondo (destinate alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione) per il quale, prima dell'emanazione del decreto-legge, non vi era alcuno stanziamento di bilancio per il triennio 2012-2014.

Tale fondo era infatti stato inserito tra le possibili destinazioni previste dall'art. 1, comma 270, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), istitutivo del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro. Tuttavia

il successivo decreto di riparto (recato dal D.P.C.M. 15 febbraio 2013, recentemente pubblicato nella G.U. 2 agosto 2013, n. 180) ha assegnato l'intero stanziamento in favore delle misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 della L. 431, le risorse del Fondo vengono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri fissati dal D.M. 14 settembre 2005 ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome. L'ultimo decreto di riparto, relativo all'annualità 2011, è stato emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 4 agosto 2011 (G.U. 17 ottobre 2011, n. 242).

Il **comma 5** interviene sulla questione della cosiddetta "morosità incolpevole" degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanee, con l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, le cui risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Lo stesso comma dispone che le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa dove siano già state avviate procedure per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

All'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998, il CIPE con propria delibera, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministri dell'interno e della giustizia. Il CIPE ha aggiornato gli elenchi con una serie di delibere e, da ultimo, con [delibera 13 novembre 2003, n. 87](#) e relativo [allegato](#).

Relativamente al requisito dell'attivazione di procedure per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli, a seguito di una **modifica apportata dalla Camera** si è previsto di considerare, quale requisito, l'avvio, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di bandi o altre procedure amministrative (per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli).

La Camera ha altresì introdotto ulteriori disposizioni integrative volte a disciplinare i criteri per il riparto delle risorse del Fondo.

E' stato infatti inserito un periodo che prevede l'assegnazione prioritaria delle risorse del Fondo alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine viene previsto che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Un ulteriore periodo aggiuntivo dispone che con il decreto interministeriale succitato sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che dettano le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il **comma 6** introduce un'ulteriore proroga di tre anni del termine per il completamento dell'intervento di trasformazione edilizia, al fine di consentire alle imprese che hanno acquistato un bene immobile (terreno edificabile o edificato) situato in area compresa in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale di usufruire dell'agevolazione dell'imposta di registro ridotta all'1%.

Una prima proroga era stata introdotta originariamente dall'articolo 1, commi da 25 a 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008, che prevedeva un termine di 5 anni per il completamento dell'intervento di trasformazione edilizia. Tale termine è stato poi prorogato di tre anni dall'articolo 2 comma 23 del decreto-legge n. 225 del 2010 (c.d. decreto “milleproroghe” 2011).

In particolare il comma 25 (inserendo un periodo all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131) ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota all'1 per cento agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto.

Il comma 26 (modificando l'articolo 1-*bis* della Tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347) ha disposto l'applicazione dell'imposta ipotecaria con aliquota al 3 per cento alla trascrizione di atti o sentenze che importano il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati.

Il comma 28 ha disposto l'applicazione delle predette misure agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati nonché alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

L'articolo 2, comma 23, del decreto-legge n. 225 del 2010 ha prorogato di tre anni il termine, inizialmente fissato in cinque anni, entro il quale deve essere completato l'intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà, nell'ipotesi in cui detto trasferimento abbia per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, al fine dell'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento.

Il secondo periodo del comma sposta all'anno 2005 – in luogo dell'anno 2008, come originariamente previsto dall'articolo 1, comma 28 della l. 244/2007 – il termine di riferimento per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate cui si applicano le predette misure agevolative in materia di imposte indirette.

Articolo 7

(Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)

L'**articolo 7** dispone l'erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro, a titolo di anticipo – rispetto a quanto stabilirà un apposito DPCM ancora non emanato - su quanto spettante ai comuni medesimi a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità 2013.

La disposizione fa riferimento all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che, modificando la previgente disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) dettata dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale³ ha:

- attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
- soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo (nonché il meccanismo dei trasferimenti erariali "fiscalizzati" per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) ed istituito il Fondo di solidarietà comunale, che sarà alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni;
- stabilito la dotazione finanziaria del suddetto Fondo, che, come integrata dall'articolo 1, comma 120, della legge di stabilità medesima e come successivamente incrementata dall'articolo 10, comma 2, del D.L. n.35/2013⁴, ammonta complessivamente a 6.701,4 milioni per il 2013 ed a 4.464,4 milioni per il 2014;
- disposto che la quota di spettanza dei comuni mediante cui alimentare il nuovo Fondo, nonché, più in generale, i criteri di formazione e riparto dello stesso siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per il 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per il 2014. In caso di mancato accordo, il DPCM è comunque emanato entro i 15 giorni successivi alle suddette scadenze. Il provvedimento dovrà inoltre tener conto, oltre che degli effetti finanziari derivanti dalla nuova destinazione del gettito IMU disposta dalla norma, di numerosi altri criteri, elencati nel comma 380 in commento, che qui non si dettagliano.

Poiché, nonostante la previsione legislativa che dispone comunque l'emanazione del D.P.C.M. entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini sopradetti, il provvedimento non è stato finora emanato, l'articolo 7 in commento stabilisce che, in aggiunta al primo acconto già erogato nel febbraio 2013, sia

³ D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, emanato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009.

⁴ Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

corrisposto un ulteriore acconto per complessivi 2.500 milioni di euro, ripartito tra i singoli comuni secondo quanto riportato nell'allegato 1 al decreto-legge.

I comuni interessati sono tutti quelli delle regioni ordinarie, nonché quelli delle regioni Sicilia e Sardegna, come già previsto dal comma 380 (lettera e) della legge di stabilità 2013⁵.

Si ricorda che il primo anticipo è stato erogato alla fine del mese di febbraio 2013, secondo quanto espressamente prescritto dall'articolo 1, comma 382, della legge 228 del 2012.

Tale norma dispone infatti che entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroghi ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio e pari al 20 per cento, per ciascun comune della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di trasferimenti erariali.

L'importo complessivo di tale anticipo è stato pari a 1.566 milioni⁶.

L'ammontare complessivo dell'anticipo in esame viene determinato espressamente in norma (per 2.500 milioni), a differenza di quanto operato per il precedente anticipo corrisposto nel mese di febbraio, la cui quantificazione è stata effettuata sulla base degli specifici parametri dettati dall'articolo 1, comma 382, della legge 228/2012 (vale a dire il 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012); la norma non esplicita i criteri seguiti per determinare l'ammontare medesimo, nonché, conseguentemente, per effettuarne la distribuzione tra i comuni interessati.

Tali criteri sono al momento succintamente indicati solo nella relazione illustrativa, che si limita a precisare che gli importi stabiliti nell'allegato sono stati calcolati sulla base di una possibile distribuzione tra i comuni del Fondo, tendo conto sia del primo acconto che dei recuperi da operare sugli incapienti, vale a dire per quelli nei cui confronti l'assegnazione dal Fondo è negativa, e dà quindi luogo a recuperi (e che pertanto non sono inseriti nell'allegato stesso).

⁵ Occorre in proposito ricordare che tutte le autonomie speciali hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle conseguenti norme di attuazione, che hanno disciplinato la materia disponendo che sia la regione (o la provincia autonoma) a provvedere alla finanza degli enti locali del territorio, con risorse a carico del proprio bilancio. Le norme di attuazione non sono tuttavia intervenute per la regione Sardegna e la regione Siciliana, ove pertanto la finanza degli enti locali è tuttora a carico dello Stato.

⁶ L'importo dell'acconto corrisposto per comune è riportato nel sito <http://finanzalocale.interno.it/>

Articolo 8

(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)

L'**articolo 8** reca tre diversi interventi, con riferimento all'anno 2013, su alcune disposizioni che interessano gli enti locali, prorogando al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per tale anno, stabilendo che per il 2013 la deliberazione e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune ed, infine, differendo al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato comunale e provinciale.

In particolare, il **comma 1** reca una ulteriore proroga, rispetto a quelle già precedentemente intervenute, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, stabilendolo alla data del 30 novembre 2013.

Il termine in questione, stabilito a regime dall'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000⁷, al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario, è stato differito per il 2013 una prima volta al 30 giugno ad opera dell'articolo 1, comma 381, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e, successivamente, al 30 settembre dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge n. 35/2013⁸.

L'ulteriore proroga disposta dal comma 1 in commento deriva dalla necessità di consentire agli enti locali di acquisire maggior certezza sull'entità delle proprie entrate, in considerazione delle numerose modifiche legislative – ivi incluse quelle contenute nel decreto legge in esame - finora intervenute in corso d'anno nella materia.

Con una **modifica approvata dalla Camera**, la disposizione di differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione si applica anche agli enti in dissesto.

Si ricorda che secondo la disciplina del dissesto prevista dal Titolo VIII, Capo IV del citato D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio dell'ente locale è tenuto a presentare al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (articolo 259⁹). L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente

⁷ D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

⁸ Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito dalla legge n. 64/2013.

⁹ In particolare il comma 1-*bis* di tale articolo, nel quale si dispone che nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio.

riequilibrato è istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale, entro il termine di quattro mesi, esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'ente medesimo. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente (articolo 261). A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio, l'ente deve provvedere entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.

In virtù della modifica sopra commentata, dunque, agli enti dissestati si applicherebbe il termine del 30 novembre 2013 per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, in deroga alla ordinaria tempistica dettata dal D.Lgs. n. 267/2000, sopra richiamata.

Il **comma 2**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-*bis*, del D.L. n. 201 del 2011, stabilisce che per l'anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire - come **specificato dalla Camera** - entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il comma 13-*bis*, inserito dall'articolo 4, comma 5, lett. l), del D.L. n. 16 del 2012, è stato successivamente sostituito dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del D.L. n. 35 del 2013.

Il testo vigente del D.L. n. 35/2013 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. La disposizione interviene inoltre in merito al versamento dell'IMU, stabilendo che la prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Pertanto la disposizione contenuta al comma 2 in esame fissa per l'anno 2013 l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, anziché dalla data di pubblicazione degli stessi nel Portale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998 (cd. Portale del federalismo fiscale, a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it), fermo restando gli obblighi già previsti per gli enti dal predetto comma 13-*bis*.

Il **comma 3** interviene in ordine all'istituto della relazione di inizio mandato per gli enti locali, prevista dall'articolo 4-*bis* al decreto legislativo n. 149/2011¹⁰.

Tale articolo ha istituito la relazione di inizio mandato comunale e provinciale, con la quale ciascun ente locale verifica la propria situazione patrimoniale e finanziaria e la misura dell'indebitamento. La relazione deve essere predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro novanta giorni dall'inizio del mandato; sulla base delle risultanze di tale relazione l'ente locale interessato può ricorrere, sussistendone i presupposti, alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

In deroga a tale disposizione, il comma 3 in commento dispone che per gli enti locali il cui mandato consiliare sia iniziato successivamente al 31 maggio 2013, il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione sia differito al 30 novembre 2013.

Non vengono fornite indicazioni circa la platea degli enti interessati dalla proroga, che, peraltro, dovrebbe essere costituita dalla quasi totalità degli enti locali nei quali si sono finora svolte le elezioni amministrative 2013. Poiché peraltro la deroga ha l'evidente finalità di concedere più tempo – rispetto al termine ordinario di novanta giorni – agli enti il cui mandato è iniziato dopo la suddetta data del 31 maggio, è da ritenere che in caso di ulteriori elezioni nella restante parte dell'anno, benché anche in tal caso il mandato inizierebbe successivamente a tale data, dovrebbe tornare ad applicarsi il termine ordinario.

¹⁰ D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, recante meccanismi sanzionatori e premiali per le province ed i comuni, emanato in attuazione della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

Articolo 9, commi 1-9-bis

(Modifiche del decreto legislativo n. 118/2011 sull'armonizzazione dei sistemi contabili)

L'**articolo 9** reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti. Dispone poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, prevede che esse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013. Stabilisce infine, come modificato dalla Camera, termini per l'approvazione del rendiconto degli enti territoriali in sperimentazione.

Emanato in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009, il decreto legislativo n. 118/2011 prevede all'articolo 36, ai fini di una corretta entrata a regime della nuova disciplina contabile per gli enti territoriali dallo stesso recata, una fase sperimentale biennale per gli anni 2012 e 2013, decorsa la quale il nuovo sistema avrebbe avuto applicazione. Il decreto dispone conseguentemente, all'articolo 38, che i nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali (recati dal Titolo I del decreto legislativo¹¹), con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione annuale di competenza e cassa e della classificazione per missioni e programmi, si dovessero applicare a decorrere dal 2014.

Il **comma 1** dell'articolo in esame pospone di un anno entrambe tali scadenze, stabilendo alla lettera *a*), che la fase sperimentale avrà durata triennale e, conseguentemente, alla lettera *b*), che i nuovi principi contabili si applicheranno a decorrere dal 2015.

La relazione illustrativa segnala come tale rinvio sia dovuto dalla complessità delle procedure di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega sul federalismo fiscale, atteso che un apposito schema di decreto legislativo correttivo della disciplina

¹¹ Il Titolo II del decreto è concerne invece i principi contabili relativo al sistema sanitario, è non è oggetto delle modifiche apportate dall'articolo 9 in commento. Per tale Titolo resta quindi fermo il termine per l'applicazione stabilito dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 118/2011, che decorre dall'anno successivo all'entrata in vigore dello stesso, e, pertanto, dal 2012.

della riforma contabile – consentito dall’articolo 36, comma 5¹² del D.Lgs. 118/2009 sulla base degli elementi che potessero emergere nella fase della sperimentazione - è già in avanzata fase di predisposizione.

In relazione all’ulteriore anno consentito dal comma 1, il **comma 2** integra i contenuti della sperimentazione, prevedendo che nel terzo anno, ferme restando le disposizioni generali sulla sperimentazione medesima, come disciplinate dal D.P.C.M. del 28 dicembre 2011¹³, siano sperimentate le più significative novità che dovranno essere recate dalla riforma, quali l’adozione del principio contabile applicato alla programmazione, un bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e l’istituzione, in luogo del vigente fondo svalutazione crediti¹⁴, di un nuovo fondo denominato “Fondo crediti di dubbia esigibilità”.

Il **comma 3** abroga l’articolo 12 del citato D.P.C.M. 28 dicembre 2011, che definisce e stabilisce le modalità di possibile utilizzo del risultato di amministrazione dell’esercizio finanziario annuale; l’abrogazione è disposta in considerazione dei nuovi contenuti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 9 in commento per l’attività di sperimentazione, rispetto ai quali l’articolo 12 non risulta più coerente.

I **commi 4 e 5** attengono agli enti che partecipano alla sperimentazione.

Secondo quanto prevede il comma 4 dell’articolo 36 sopradetto, tali enti devono essere individuati con appositi DPCM, secondo criteri che tengano conto della dimensione demografica e della collocazione geografica. All’individuazione si è proceduto con Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 e 29 marzo 2013, rispettivamente per l’anno 2012 e l’anno 2013.

Il primo di tali due D.P.C.M., vale a dire quello del 25 maggio 2012, nel sostituire un precedente D.P.C.M. del 28 dicembre 2011, individua ai fini della sperimentazione le regioni Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia e Sicilia, 12 province e 68 comuni, cui poi il successivo D.P.C.M. 29 marzo 2013 ne ha aggiunto uno ulteriore (per un totale, quindi, di 69 comuni).

In particolare il **comma 4** dispone che la sperimentazione possa essere estesa agli enti che ne facciano domanda entro il 30 settembre 2013, mentre il **comma 5**

¹² Tale comma prevede infatti che in considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi integrativi e correttivi siano definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria e possano essere ridefiniti i principi contabili generali, oltre al livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune, alla codifica della transazione elementare e ad altri elementi.

¹³ Recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.

¹⁴ L’articolo 6, comma 17 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) prevede che, a decorrere dall’anno 2012 - nelle more dell’entrata in vigore della disciplina sull’armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili degli enti territoriali di cui al D.Lgs. n. 118 del 2011-, gli enti locali devono iscrivere nei propri bilanci un Fondo svalutazione crediti costituito in misura non inferiore al 25 per cento dei residui attivi (Titolo I e III – entrata) con anzianità superiore a 5 anni.

stabilisce che la verifica del limite per il 2013 sulla spesa per il personale – limite posto dall'articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006¹⁵ - possa essere riferito all'esercizio 2011; ciò, precisa la relazione illustrativa, al fine di evitare agli enti in sperimentazione effetti negativi (correlati al mancato rispetto dei parametri per tale categoria di spesa) derivante dal nuovo principio di competenza da adottarsi durante il periodo di sperimentazione.

Il **comma 6** interviene - modificando l'articolo 31 (relativo al patto di stabilità interno) della legge di stabilità per il 2012 (L. n. 183/2011) - in ordine ai criteri di virtuosità degli enti territoriali ed introduce alcuni incentivi per i comuni che partecipano alla sperimentazione.

In particolare:

- vengono sospese - introducendo all'articolo 31 sopradetto un comma 4-*bis* - per l'anno 2014 le disposizioni recate dall'articolo 20, comma 2, 2-*bis* e 3 del D.L. n. 98 2011¹⁶;

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno gli enti locali e le regioni sono ripartiti in due classi, sulla base di dieci parametri di virtuosità elencati nel comma (convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard, rispetto del patto di stabilità interno, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente ecc.), tra i quali, a norma del comma 2-*bis*, a decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali, saranno compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi. Il comma 3 prevede che gli enti locali che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano collocati nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero e che le regioni che, in esito a quanto previsto dal medesimo comma 2, risultano collocate nella classe virtuosa, fermo restando l'obiettivo del comparto, migliorano i propri obiettivi del patto di stabilità interno per un importo derivante da alcuni criteri derivanti da specifiche disposizioni legislative¹⁷. Il comma 3 dispone altresì una specifica riduzione di 20 milioni per l'obiettivo di saldo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 118/2011 sopracitato;

- si prevede poi (introducendo un comma 4-*ter* all'articolo 31 in questione) per gli enti ammessi alla sperimentazione un incentivo consistente in una riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno che, si dispone, “è ridotto proporzionalmente con un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti

¹⁵ Tale disposizione prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, mediante la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, nonché mediante la riduzione delle strutture ed il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

¹⁶ Recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e convertito dalla legge n. 135/2011.

¹⁷ Costituite dall'articolo 32, comma 3 della legge n. 183/2011, che qui non si detagliano.

dall'applicazione del comma 4-quater" e comunque non oltre un saldo pari allo zero;

- si introduce poi (sempre all'articolo 31 medesimo) un comma 4-quater, nel quale si prevede che alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 4-ter che precede si provvede: a) con le risorse derivanti dall'applicazione delle percentuali sulla spesa corrente disposte dal comma 6 dell'articolo 31 (stabilite al fine dell'obiettivo di saldo finanziario del patto di stabilità e relative agli enti locali che risultano collocati nella classe non virtuosa) agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione; b) mediante utilizzo per 120 milioni del Fondo previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008¹⁸;
- infine si modifica il comma 6 dell'articolo 31 inserendo un periodo nel quale, alla luce dell'obiettivo specifico del patto di stabilità interno disposto dal comma 4-ter per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione, si prevede che per il 2014 le percentuali sulla spesa corrente stabilite dal comma 2 del medesimo articolo¹⁹ "come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze" si applichino agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione.

Le relazione illustrativa e tecnica allegate al decreto legge precisano che il sistema di incentivazione degli enti che partecipano alla sperimentazione, come disciplinata dai commi 4-bis, 4-ter e 6 ora illustrati, ha carattere oneroso, per complessivi 670 milioni nel 2014, 120 dei quali coperti a valere sull'apposito Fondo di cui al comma 4-quater, e 550 affidati, secondo quanto desumibile dal testo dei commi in commento, ad una modifica (operata, come detto, sulle percentuali di spesa corrente stabilite per gli enti locali dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 183/2011) dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali non in sperimentazione. Obiettivo che, precisa la sola relazione illustrativa, andrebbe aumentato dell'1 per cento.

I **commi 7 ed 8** prevedono agevolazioni per l'anno 2014 per gli enti che partecipano alla sperimentazione, disponendo:

- che gli enti locali nei quali l'incidenza delle spese di personale è inferiore al 50 per cento possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 50 per cento – anziché del 40 per cento come ora stabilito - della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente²⁰;
- che per i medesimi enti il limite della spesa per procedere ad assunzioni a tempo determinato o con altri contratti di natura flessibile, stabilito nel 50 per

¹⁸ Convertito dalla legge n.189/2008. Si tratta del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

¹⁹ Tale comma stabilisce le percentuali che gli enti locali devono applicare per gli anni 2012-2016, ai fini della determinazione del proprio obiettivo di saldo finanziario richiesto per il rispetto del patto di stabilità interno, alla media delle spese correnti dagli stessi enti registrata negli anni precedenti.

²⁰ Gli enti locali la cui spesa sia pari o superiore al 50 per cento non possono invece procedere ad alcuna assunzione di personale.

cento della spesa per le medesime finalità sostenuta nell'anno 2009 sia innalzata, per il 2014, nel limite del 60 per cento.

Il **comma 9**, prevede che le regioni in sperimentazione concorrano agli obiettivi di finanza pubblica (vale a dire per quanto concerne il patto di stabilità per le regioni) in termini di competenza eurocompatibile, a norma dell'articolo 1, commi 499 sgg., della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012).

Tali norme, nel definire gli obiettivi del patto di stabilità per gli anni 2013 e successivi, fissano un tetto alle spese complessive e introducono, al posto del precedente criteri della cassa, una diversa modalità di calcolo²¹ dell'insieme da considerare, definita competenza eurocompatibile (o saldo eurocompatibile). Le voci che costituiscono tale competenza sono:

- a) gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- b) i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;
- c) i pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.

Il **comma 9-bis** dell'articolo 9, **introdotto dalla Camera**, riguarda i termini per l'approvazione del rendiconto e del bilancio di esercizio per gli enti locali e le regioni che partecipano alla fase di sperimentazione finalizzata alla corretta entrata a regime della nuova disciplina contabile.

In particolare, la norma dispone che il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti in sperimentazione sia:

- approvato dalla Giunta o dall'organo esecutivo entro il 30 aprile dell'anno successivo (primo periodo);
- approvato dalla Regione e dall'ente locale, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 31 maggio dell'anno successivo (secondo periodo).

In merito alla formulazione della norma, potrebbe ritenersi non del tutto chiaro se entrambi i periodi della disposizione si applichino esclusivamente agli enti in sperimentazione, ovvero se il secondo periodo della disposizione intenda modificare i termini attualmente previsti dalla legislazione vigente per l'approvazione del rendiconto da parte delle regioni e degli enti locali, posto che tale periodo si riferisce alle "regioni" e "agli altri enti locali".

La norma si pone come una disposizione a regime che innova rispetto alla legislazione vigente in materia, recata dall'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, il quale fissa

²¹ Stabilita in collaborazione con l'ISTAT, in coerenza con le elaborazioni sull'indebitamento netto delle regioni secondo il sistema dei conti europei SEC 95.

al 30 aprile dell'anno successivo i termini per l'approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio da parte degli organi consiliari delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 18 del citato D.Lgs. n. 118/2011 ha provveduto ad uniformare i termini per l'approvazione degli schemi contabili per le regioni, gli enti locali come individuati dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, nonché consorzi di enti locali), e gli enti e organismi strumentali delle regioni e degli enti locali²². In particolare, la norma dispone che tali enti approvino i documenti contabili nei termini seguenti:

- a) bilancio di previsione o budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) rendiconto o bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- c) bilancio consolidato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La norma, nel tener fermo il termine del 30 aprile dell'anno successivo per l'approvazione del rendiconto da parte della Giunta o dell'organo esecutivo, procede poi a rinviare, di un ulteriore mese per gli enti locali e di tre mesi per le regioni, il termine per l'approvazione del documento contabile da parte dei rispettivi organi consiliari.

La modifica dei termini di approvazione del rendiconto da parte degli enti in sperimentazione sembra da porre in relazione alla prossima adozione dello schema di decreto legislativo correttivo della disciplina dell'armonizzazione contabile – consentito dall'articolo 36, comma 5²³, del D.Lgs. n. 118/2011 sulla base degli elementi che possono emergere nella fase della sperimentazione – che, secondo quanto sottolineato nella Relazione illustrativa, risulta in avanzata fase di predisposizione.

La diversa estensione del periodo di prolungamento dei tempi per l'approvazione del rendiconto da parte delle regioni (tre mesi) rispetto a quello degli enti locali (un mese) sembra da mettere in relazione alla recente introduzione, da parte dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 174/2012²⁴, del giudizio di parificazione della Corte dei conti sui rendiconti regionali, secondo una procedura che richiede un congruo intervallo di tempo tra l'approvazione del documento da parte dell'organo esecutivo e la successiva approvazione in sede consiliare.

²² Per gli enti del settore sanitario, coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, si applicano disposizioni specifiche, recate dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011.

²³ Tale comma prevede infatti che in considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi integrativi e correttivi siano definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria e possano essere ridefiniti i principi contabili generali, oltre al livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune, alla codifica della transazione elementare e ad altri elementi.

²⁴ Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213/2012. In particolare il comma 5 dispone che il rendiconto sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte, che alla decisione di parifica allega una relazione, con le proprie osservazioni sulla regolarità della gestione e con la proposta delle eventuali misure correttive.

Le disposizioni recate dal comma 9-bis comportano una integrazione della disciplina sui termini di approvazione dei bilanci prevista dal decreto legislativo n. 118/2011, ed in particolare dall'articolo 18 dello stesso, senza però operarne una modifica espressa.

Articolo 9, comma 9-ter

(Controlli degli enti locali sulle società partecipate non quotate)

Il **comma 9-ter** dell'articolo 9 **introdotto dalla Camera** novella l'articolo 147-*quinquies*, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, relativo ai controlli interni degli enti locali sulle società partecipate non quotate, ed è finalizzato a posticipare all'anno 2015, per tutti gli enti locali, il termine a decorrere dal quale vige per essi l'obbligo di rilevare mediante bilancio consolidato i risultati complessivi della gestione con le società partecipate e aziende.

La novella riguarda specificamente il comma 5, che individua la tempistica di operatività delle norme dell'articolo 147-*quater*, prevedendone un'applicazione graduale: agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

In particolare, il suddetto comma 5 viene modificato per quanto concerne l'ambito temporale di applicazione della disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 147-*quater*, precisando che l'obbligo di rilevazione mediante bilancio consolidato secondo la competenza economica dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate da esso partecipate, previsto nel comma 4 medesimo, si applichi a tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015 sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Lo slittamento dei tempi sarebbe pertanto da mettersi in relazione alla previsione, contenuta nel citato D.Lgs. n. 118/2011, secondo la quale gli enti territoriali sono tenuti all'adozione di comuni schemi di bilancio consolidato con le proprie aziende ed organismi, da definirsi sulla base degli esiti del periodo di sperimentazione dell'armonizzazione contabile, che ai sensi dell'articolo 36, comma 5 del medesimo D.Lgs., come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge in esame, ha la durata di tre anni a decorrere dal 2012 (anziché due anni come in precedenza previsto).

Si ricorda che l'articolo 147-*quater* prevede un sistema di controlli sulle società partecipate che deve essere definito secondo l'autonomia organizzativa dell'ente.

Le disposizioni dell'articolo 147-*quater* non si applicano né alle società quotate, né a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile²⁵.

²⁵ Ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti locali, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, dunque non solo le società che emettono azioni quotate sui mercati regolamentati, ma anche le società che emettono altre tipologie di strumenti finanziari diverse dalle azioni, come ad esempio i titoli obbligazionari, purché quotati nei mercati regolamentati.

Ai fini del controllo, l'articolo dispone che l'amministrazione locale dovrà definire preventivamente, secondo *standards* qualitativi e quantitativi, gli obiettivi gestionali cui la partecipata non quotata deve tendere e dovrà organizzare un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, e la situazione contabile, organizzativa e gestionale della medesima società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Il monitoraggio sulle partecipate non quotate dovrà essere periodico e prevedere l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e le opportune azioni correttive, anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevati per il bilancio dell'ente locale.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica.

L'applicazione dell'articolo 147-*quater* riguarda, come detto, gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Si osserva che il controllo sulle società partecipate, i cui risultati, ai sensi del nuovo articolo 147-*quater*, dovranno essere rilevati mediante il bilancio consolidato, va letto alla luce dell'esigenza – ora sancita a livello costituzionale con la riforma dell'articolo 81 Cost. – di garantire l'equilibrio delle finanze pubbliche avendo riguardo all'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, dunque anche a quegli enti o organismi, aventi natura privatistica, cui l'ente pubblico, Stato o ente locale, partecipa finanziariamente.

Tale esigenza è perseguita anche attraverso il controllo specifico sugli equilibri finanziari dell'ente, di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUEL, al quale il controllo sulle società partecipate si lega e con il quale si interseca. La finalità del controllo è, infatti, quella di adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevati per il bilancio dell'ente locale.

Sull'esigenza di rendere trasparenti e monitorare i rapporti finanziari tra ente e partecipate, il legislatore è più volte intervenuto.

In primo luogo, si ricorda che rientra tra i principi generali della disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, contenuta nel D.Lgs. n. 118/2011²⁶ l'adozione da parte di essi di un bilancio consolidato da con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, da adottarsi secondo uno schema comune a tutti.

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

²⁶ D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

Più recentemente, il D.L. n. 95/2011²⁷, è specificamente intervenuto sui rapporti tra ente territoriale e società da esso partecipata, prevedendo all'articolo 6, comma 4, l'obbligo per Comuni e province, a decorrere dall'esercizio 2012, di allegare al rendiconto della gestione una nota informativa sulla verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tale caso, il Comune o la Provincia adottano, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie²⁸.

²⁷ D.L. 6 luglio 2012 n. 95, in tema di controllo della spesa pubblica, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

²⁸ L'articolo 6, estende, al comma 3, il potere ispettivo esercitato dal Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e finanze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche alle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta.

Articolo 9, comma 9-quater

(Squilibrio finanziario nel trasporto pubblico regionale e locale)

Il **comma 9-quater**, **introdotto dalla Camera**, integra le disposizioni in materia di rimozione dello squilibrio finanziario delle regioni nel trasporto pubblico regionale e locale, di cui all'articolo 25, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 69/2013. In particolare, si consente alle regioni, in alternativa al meccanismo di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione previsto dal citato articolo 25, comma 11-*quinquies*, di destinare alla richiamata finalità della rimozione dello squilibrio finanziario, anche le complessive risorse di bilancio delle regioni, ivi comprese le disponibilità finanziarie derivanti dall'Accordo Stato-regioni del 7 febbraio 2013, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.

Si ricorda che l'articolo 25, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 69/2013, consente alle regioni interessate di predisporre, entro il 31 ottobre 2013, un piano di ristrutturazione del debito del settore del trasporto pubblico regionale e locale maturato fino al 31 dicembre 2012. Per il finanziamento del piano ciascuna regione interessata è autorizzata, previa delibera CIPE, ad utilizzare le risorse alla stessa assegnate, in base alla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011, sul fondo sviluppo e coesione (ex- Fondo per le aree sottoutilizzate) per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell'Unione europea (la delibera n. 1/2011 concerne "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013"). Tali risorse possono essere utilizzate nel limite massimo concordato tra ciascuna Regione, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per le infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base del Piano medesimo. Conseguentemente il CIPE provvederà alla riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Con il richiamato accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, è stato disciplinato il patto regionale verticale incentivato.

La disciplina del patto di stabilità interno prevede infatti che le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali - il rispetto degli obiettivi finanziari.

Per favorire questa forma di flessibilità è stata prevista l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana ed alla Regione Sardegna di un contributo finanziario per gli esercizi 2012, 2013 e 2014.

A fronte dell'attribuzione alle regioni del contributo, queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto regionale verticale. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo assegnato alle regioni è destinato esclusivamente alla riduzione del debito.

Gli spazi finanziari ceduti agli enti locali devono essere utilizzati dagli stessi per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potrà cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti ma non ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale incentivato.

In particolare, l'accordo del 7 febbraio 2013 ha variato la ripartizione dell'importo del contributo di 800 milioni di euro disposta, per il patto regionale verticale incentivato, per gli anni 2013 e 2014 dalla legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012), secondo quanto stabilito dalla medesima legge di stabilità (art. 1, co. 122).

Occorre ricordare, tuttavia, che - come già avvenuto per il 2012 - le risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario per l'incentivazione del patto regionalizzato verticale sono state messe a disposizione - dalle regioni stesse - per fare fronte al taglio di risorse disposto dal decreto legge 95 del 2012.

La tabella sottostante indica la ripartizione tra le regioni delle risorse prevista dall'accordo del 7 febbraio 2013:

	PROPOSTA PER LA DISTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL PATTO DI STABILITA' VERTECALE INCENTIVATO 2013 PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, SICILIA E SARDEGNA (ART.1 C. 122 L.228/ 2012)	COMUNI	PROVINCE
Piemonte	54.890.399	41.167.799	13.722.600
Lombardia	111.440.507	83.580.380	27.860.127
Veneto	41.573.010	31.179.757	10.393.252
Liguria	19.518.825	14.639.119	4.879.706
Emilia-Romagna	52.223.602	39.167.701	13.055.900
Toscana	46.962.205	35.221.654	11.740.551
Umbria	13.553.473	10.165.105	3.388.368
Marche	19.653.234	14.739.926	4.913.309
Lazio	80.264.469	60.198.351	20.066.117
Abruzzo	18.337.996	13.753.497	4.584.499
Molise	6.442.879	4.832.159	1.610.720
Campania	70.544.572	52.908.429	17.636.143
Puglia	50.696.732	38.022.549	12.674.183
Basilicata	12.321.420	9.241.065	3.080.355
Calabria	30.504.390	22.878.292	7.626.097
Sicilia	121.090.263	90.817.698	30.272.566
Sardegna	49.982.024	37.486.518	12.495.506
TOTALE	800.000.000	600.000.000	200.000.000

Il decreto legge n. 35/2013 ha successivamente elevato le risorse per il patto regionale incentivato verticale a 1.272.006.281 euro complessivi per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il successivo Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni dell'11 luglio 2013 ha quindi provveduto ad una nuova ripartizione delle risorse, come riportato nella successiva tabella.

Con il medesimo accordo le regioni a statuto ordinario hanno inoltre definito la ripartizione tra le stesse del taglio di risorse disposto dall'art. 16 del D.L. 95/2012 per complessivi 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. In sostanza, come già avvenuto per il 2012, le risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario per l'incentivazione del patto regionalizzato verticale sono state messe a disposizione – dalle regioni stesse – per il taglio di risorse disposto dal decreto legge 95 del 2012.

	Distribuzione dei tagli alle RSO per 1 Mld per l'anno 2013 e 2014 (art.16 DL 95/2012)	contributo per il patto di stabilità incentivato per il 2013 e 2014
ABRUZZO	29.157.558	29.157.558
BASILICATA	19.591.155	19.591.155
CALABRIA	48.502.219	48.502.219
CAMPANIA	112.166.423	112.166.423
EMILIA ROMAGNA	83.035.936	83.035.936
LAZIO	127.621.135	127.621.135
LIGURIA	31.035.084	31.035.084
LOMBARDIA	177.191.282	177.191.282
MARCHE	31.248.797	31.248.797
MOLISE	10.244.228	10.244.228
PIEMONTE	87.276.165	87.276.165
PUGLIA	80.608.202	80.608.202
TOSCANA	74.670.275	74.670.275
UMBRIA	21.550.129	21.550.129
VENETO	66.101.412	66.101.412
TOTALE	1.000.000.000	1.000.000.000
SICILIA		192.534.470
SARDEGNA		79.471.811
TOTALE		1.272.006.281

Articolo 10

(Ammortizzatori sociali in deroga e Sgravi contributivi in relazione ai contratti di secondo livello)

Il **comma 1 dell'articolo 10** dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale per il 2013 relativa agli ammortizzatori sociali in deroga.

Tale incremento è ripartito tra le regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi alle medesime finalità dalla revisione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; tale revisione (oggetto del "Piano di Azione Coesione") può, infatti, prevedere - ai sensi dell'art. 1, comma 253, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 - il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione²⁹.

Complessivamente, riguardo agli stanziamenti previsti in via diretta dalle norme³⁰ (senza tener conto, cioè, delle risorse derivanti dalla revisione summenzionata), l'importo per il 2013 risulta ora pari a 2.462,80 milioni di euro, mentre restano fermi gli importi relativi al 2014 (pari a 1.121,5 milioni), al 2015 (700 milioni) e al 2016 (400 milioni).

Sotto il profilo ordinamentale, si ricorda che, nell'attuale disciplina³¹, gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi governativi (relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali). Gli ammortizzatori in oggetto consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi - prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi, con la stessa procedura summenzionata - è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe; nell'ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale.

²⁹ La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle regioni interessate.

³⁰ Ai sensi dell'[art. 2, comma 65, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), dell'[art. 1, comma 254, della L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), dell'art. 4, comma 1, del D.[L. 21 maggio 2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 luglio 2013, n. 85](#), e dell'art. 21, comma 1, del D.[L. 4 giugno 2013, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 3 agosto 2013, n. 90](#).

³¹ Cfr. l'art. 2, commi 64 e 66, della [L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

Si ricorda, inoltre, che l'art. 4, comma 2, del [D.L. 21 maggio 2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 luglio 2013, n. 85](#), demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (non ancora emanato) la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo a: i termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande; le causali di concessione; i limiti di durata e reiterazione delle prestazioni, anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito; le tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari. Il decreto ministeriale in oggetto è emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e delle competenti Commissioni parlamentari, sentite le parti sociali.

Lo stesso art. 4, comma 2, del D.L. n. 54 del 2013 prevede che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. In merito, si ricorda altresì che, in base all'[art. 2, comma 66, della L. 28 giugno 2012, n. 92](#), ogni due mesi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

Il **comma 2** del presente **articolo 10** modifica le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.

Le nuove norme prevedono che, a decorrere dal 2014, gli sgravi si applichino con riguardo alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente - anziché nell'anno corrente - e che il decreto ministeriale attuativo³² venga emanato entro il mese di febbraio (nell'attuale disciplina, il decreto è in genere emanato alla fine dell'anno solare di competenza o nel corso dell'anno solare successivo). La modifica in esame appare intesa anche a risolvere il problema costituito dall'assenza di risorse finanziarie in materia relative al 2013³³ - mentre, per gli anni successivi, il limite di risorse finanziarie annuo è pari a: 607 milioni per il 2014, 599 milioni per il 2015, 583 milioni per il 2016, 562 milioni per il 2017, 556 milioni per il 2018, 544 milioni per il 2019, 529 milioni per il 2020, 510 milioni per il 2021 e 493 milioni a decorrere dal 2022 -.

Restano ferme le altre norme in materia. Si ricorda che gli sgravi suddetti sono riconosciuti - su domanda ed entro il limite di risorse finanziarie annuo - con riferimento alle "erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di

³² Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

³³ La quota di risorse che ancora sussisteva per il 2013 è, infatti, azzerata dall'art. 15, comma 3, lettera c), del presente decreto-legge.

produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati". Con riferimento alle suddette erogazioni, lo sgravio sulla quota di contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali e lo sgravio sulla quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori è integrale. Il decreto ministeriale annuo stabilisce - ai fini in oggetto - il limite percentuale massimo delle erogazioni (in rapporto alla retribuzione contrattuale percepita)³⁴.

³⁴ Il limite concreto è individuato dal decreto ministeriale nell'ambito di quello massimo del 5 per cento stabilito dalle fonti legislativi.

Articolo 11*(Deroghe in materia pensionistica)*

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 11** prevedono la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -. Si ricorda che un altro contingente è contemplato dal successivo **articolo 11-bis** - articolo introdotto dalla Camera -.

Il contingente di cui al presente **articolo 11** è destinato (**comma 1**) ai soggetti il cui rapporto di lavoro sia cessato tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ai fini in esame, si richiede che il soggetto: non abbia conseguito, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, un reddito annuo lordo complessivo, riferito a qualsiasi attività (diversa dal lavoro dipendente a tempo indeterminato), superiore a euro 7.500; abbia un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che gli permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle "finestre"), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico "entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore" del citato [D.L. n. 201 del 2011](#); *potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tale termine sia il 31 dicembre 2014 o il 6 gennaio 2015 (se, cioè, l'aggettivo "successivo" si riferisca al mese o invece al giorno di entrata in vigore del D.L. n. 201).*

Il beneficio di cui al presente **articolo 11** è concesso, su domanda, entro il limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per il 2014, di 164 milioni per il 2015, di 124 milioni per il 2016, di 85 milioni per il 2017, di 47 milioni per il 2018 e di 12 milioni per il 2019 (**comma 2**). L'INPS provvede al monitoraggio delle domande in oggetto, ai fini del rispetto del limite numerico summenzionato (in tale ambito, la priorità è attribuita in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro). Le domande sono presentate ed esaminate secondo la procedura di cui al [D.M. 1 giugno 2012](#), come modificata dal [D.M. 22 aprile 2013](#) (i suddetti decreti sono relativi all'attuazione di precedenti contingenti in materia³⁵); tale procedura contempla la presentazione della domanda presso la competente direzione territoriale del lavoro³⁶ e l'esame da

³⁵ Si ricorda che un altro contingente è stato attuato con il [D.M. 8 ottobre 2012](#).

³⁶ La direzione territoriale competente è individuata secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 1, del citato D.M. 22 aprile 2013.

parte della specifica commissione (già costituita per l'esame delle domande presentate - in relazione ad analoghe fattispecie - in base ai precedenti contingenti in materia). La data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro o agli altri soggetti equipollenti, individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. **In base ad una norma inserita dalla Camera**, l'INPS provvede altresì a pubblicare, sul proprio sito internet, in forma aggregata ai fini della tutela dei dati personali, gli elementi informativi raccolti in sede di monitoraggio, con l'indicazione sia dei dati relativi alle domande accolte e a quelle respinte sia delle relative motivazioni.

Il **comma 3** del presente **articolo 11** dispone che al fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 235, primo periodo, della [L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), destinato ad interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno delle quali sono stati operati i contingenti in materia, siano conferiti:

- i risparmi di spesa complessivamente conseguiti mediante l'adozione dei regolamenti di armonizzazione dei requisiti per i trattamenti pensionistici, con riferimento ai lavoratori per i quali fossero previsti - già nell'ordinamento previgente rispetto alla riforma di cui al medesimo art. 24 del D.L. n. 201, e successive modificazioni - requisiti diversi da quelli generali. Il presente **comma 3** dispone, in particolare, che tali risparmi siano destinati all'adozione di ulteriori contingenti (per l'applicazione della disciplina pensionistica previgente), con riferimento anche a soggetti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;
- le eventuali economie di spesa a carattere pluriennale (rispetto ai limiti massimi di risorse previsti), relativamente all'attuazione del contingente di cui al presente **articolo 11** (un principio identico di destinazione già vige per le eventuali economie di spesa a carattere pluriennale relative all'attuazione dei precedenti contingenti).

Articolo 11-bis
(Ulteriori deroghe in materia pensionistica)

L'articolo 11-bis è stato inserito dalla Camera.

Esso prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente - rispetto alle norme poste dall'[art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre" (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) -. Si ricorda che un altro contingente è contemplato dal precedente **articolo 11**.

Il contingente di cui al presente **articolo 11-bis** è destinato (**comma 1**) ai lavoratori dipendenti che, nel corso dell'anno 2011, fossero in congedo ai fini di assistenza a familiare con *handicap* in situazione di gravità, secondo l'istituto di cui all'art. 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni, o che, nel medesimo anno, abbiano fruito di permessi giornalieri retribuiti, per assistenza a coniuge, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'[art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni. I lavoratori (appartenenti a queste due categorie) possono rientrare nel contingente qualora abbiano un'età anagrafica ed un'anzianità contributiva che permetta, in base alla summenzionata disciplina previgente (ivi compreso l'istituto delle "finestre"), di conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico "entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore" del citato [D.L. n. 201 del 2011](#); *potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tale termine sia il 31 dicembre 2014 o il 6 gennaio 2015 (se, cioè, l'aggettivo "successivo" si riferisca al mese o invece al giorno di entrata in vigore del D.L. n. 201)*.

Il contingente è ammesso nel limite di 2.500 soggetti ed entro i limiti massimi di 23 milioni di euro per il 2014, 17 milioni per il 2015, 9 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 2 milioni per il 2018 (**comma 2**). In ogni caso, il trattamento pensionistico liquidato in base al contingente in esame non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014 (**ultimo periodo del comma 1**). L'INPS provvede al monitoraggio delle domande in oggetto, ai fini del rispetto del limite numerico summenzionato (in tale ambito, la priorità è attribuita sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti, ai fini della decorrenza del trattamento dalla prima "finestra" utile).

Alla copertura finanziaria degli oneri summenzionati si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (**comma 3**).

Sono poste, inoltre, norme di coordinamento con le disposizioni relative ai precedenti contingenti (**comma 4**).

Articolo 12

(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

L'**articolo 12 come modificato dalla Camera** riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 530 euro a decorrere dal 2014, limite che, a decorrere dallo stesso periodo, rimane inalterato a 1.291,14 euro limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In particolare, il **comma 1** modifica l'articolo 15 del Tuir in materia di detrazioni per oneri. Il comma 1 del predetto articolo 15 prevede che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, tra i quali, alla lettera f), sono inclusi i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila (pari a 1.291,14 euro). Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.

La riduzione, **a seguito delle modifiche apportate dalla Camera**, opera nelle seguenti misure:

- da 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013;
- da 630 a 530 euro a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. Sempre a decorrere dallo stesso periodo d'imposta resta invece inalterato (a 1.291,14 euro) l'importo limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale (articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212 - statuto del contribuente), la disposizione si applica quindi anche per il periodo d'imposta in corso.

Il **comma 2** estende tali limiti anche ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

Si ricorda infatti che il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, recante la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare e dei prodotti assicurativi vita, ha

introdotto un nuovo sistema fiscale applicabile esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, mentre per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2000 continua ad essere applicata, per l'intera durata del contratto, la vecchia normativa. Questi ultimi fruiscono della detrazione d'imposta del 19% per un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro ai sensi del citato articolo 15 del Tuir.

Il regime fiscale introdotto con il D.Lgs. n. 47/2000, applicabile ai soli contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2001, prevede invece che i per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione aventi prevalente contenuto finanziario non è previsto alcun beneficio fiscale, in termini di detraibilità, in relazione ai premi versati. L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 20/03/2001, n. 29/E, ha dettato i chiarimenti sul nuovo regime.

I premi per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 danno diritto alla detrazione Irpef se riconducibili ad assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (5 anni). In presenza di tali due requisiti il diritto alla detrazione permane fino alla scadenza del contratto. Con la norma in esame anche a tali contratti è estesa la riduzione della detrazione spettante per il 2013 e dal 2014.

Si segnala, infine, che il Gruppo di lavoro sull'erosione fiscale coordinato dal dott. Vieri Ceriani nella relazione finale presentata il 22 novembre 2011 ha classificato la detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte, invalidità permanente, non autosufficienza come una misura a carattere sociale (misura n. 27).

Il comma 2-bis inserito dalla Camera prevede - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 - l'indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, previsto nell'articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Si ricorda che l'articolo 334 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (*Codice delle assicurazioni private*) stabilisce che sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del SSN, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il contributo si applica, con aliquota del 10,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.

A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa pertanto l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012³⁷, ai

³⁷³⁷ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

sensi del quale il predetto contributo è deducibile dal reddito complessivo del contraente per la parte che eccede 40 euro.

Articolo 13

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

L'**articolo 13** interviene in materia di pagamenti dei debiti nei confronti delle imprese da parte degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziati dal D.L. n. 35/2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014.

Nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il D.L. n. 35/2013 – la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni, rispetto a quanto già previsto nel D.L. 35/2013, a valere sulle somme spettanti alle stesse a titolo definitivo.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 13 ridetermina la dotazione del Fondo per assicurare liquidità per pagamenti certi liquidi ed esigibili degli enti territoriali, istituito dall'articolo 1, comma 10 del D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, incrementandolo di 7.218,6 milioni di euro per l'anno 2013 e contestualmente riducendolo del medesimo importo per l'anno 2014.

Inoltre, il comma interviene sulla tempistica delle anticipazioni effettuate a valere sull'accantonamento del 10 per cento della dotazione della Sezione del Fondo per debiti non sanitari di regioni e province autonome, disponendone lo slittamento al 2014.

A tale fine, la norma dispone l'integrale sostituzione del citato comma 10 dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 10 del D.L. decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (legge n. 64/2013) ha previsto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con obbligo di restituzione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali.

La dotazione del Fondo - disposta dal medesimo comma 10 nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento qui in esame - era pari a 9,328 miliardi di euro per il 2013 e di 14,528 miliardi per il 2014.

Il Fondo è distinto in tre sezioni (a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio), "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", gestita da Cassa depositi e prestiti (cfr. *infra*), "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale". Tali ultime due sezioni sono gestite direttamente dal MEF.

In particolare, il comma 1 in esame, per le tre Sezioni in cui il Fondo è articolato:

- incrementa di 1.611 milioni per il 2013 e riduce del medesimo importo per il 2014 lo stanziamento della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali,
- incrementa di 3.102,5 milioni per il 2013 e riduce del medesimo importo per il 2014, le risorse della Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari;
- incrementa di 2.505,2 milioni per il 2013 e riduce del medesimo importo per il 2014, le risorse della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Pertanto la dotazione complessiva del Fondo è così rideterminata:

(in milioni di euro)

	Art.1, co. 10 D.L. n. 35/2013 (legge n. 64/2013)		Art.1, co. 10, come sostituito dal D.L. n. 102/2013	
	2013	2014	2013	2014
Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali	1.800	1.800	3.411,0	189*
Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari	2.527,9	3.727,9	5.630,4	625,6
Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale	5.000	9.000	7.505,2	6.494,8
TOTALE	9.327,9	14.527,9	16.546,6	7.309,4

* L' articolo 11, comma 8 del D.L. n. 91 dell'8 agosto 2013 - successivo al D.L. n. 35/2013 - dispone una riduzione delle risorse per il 2014 del Fondo, Sezione enti locali, per 75 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti alle fondazioni lirico sinfoniche.

Si osservi che il successivo comma 8 incrementa di 7.218,6 milioni di euro per il 2014 la dotazione complessiva del Fondo, ma finalizza tali risorse “*ad ulteriori pagamenti*” da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Come afferma la relazione tecnica, tale incremento è tuttavia finalizzato a far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il D.L. n. 35/2013, le cui risorse sono invece oggetto di rimodulazione da parte del comma 1 (cfr. *infra*).

Il comma 1 conferma quanto già previsto circa la possibilità di effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le dotazioni delle relative sezioni del Fondo, ma elimina l'obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti del relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale ora è comunicato solo al Parlamento.

Infine, il comma interviene sulla tempistica delle anticipazioni di liquidità effettuate a valere sull'accantonamento del 10 per cento della dotazione della Sezione del Fondo per debiti non sanitari di regioni e province autonome, disponendone l'integrale slittamento al 2014.

In proposito, si ricorda che il testo originario dell'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del D.L. 35 disponeva che l'accantonamento del 10 per cento della dotazione complessiva della Sezione del Fondo per i debiti non sanitari di regioni e province autonome, unitamente alle eventuali disponibilità non assegnate in prima istanza fosse destinato ad anticipazioni di liquidità (sempre per il pagamento dei debiti non sanitari) richieste in data successiva al 30 aprile 2013 e comunque non oltre il 30 settembre 2013. Le relative anticipazioni dovevano essere erogate entro il 31 ottobre 2013.

Il comma 1 in esame interviene su tale disciplina, stabilendo che l'accantonamento del 10 per cento della dotazione complessiva della predetta Sezione è destinato, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti non sanitari richieste in data successiva al 30 aprile 2013 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.

Le anticipazioni così richieste dovranno essere erogate non più entro il 31 ottobre, ma entro il 31 marzo 2014.

La relazione tecnica afferma al riguardo che il sopra indicato accantonamento del 10 per cento è complessivamente pari a 625,6 milioni e sarà dunque integralmente erogato alle regioni nell'anno 2014, e non già – come originariamente previsto sulla base dell'Accordo sancito il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 35/2013 – in misura pari a 252,8 milioni nel 2013 e 372,8 milioni nel 2014.

Il **comma 2** dispone che l'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario.

La relazione tecnica specifica che con tale comma si prevede l'anticipazione dell'erogazione delle somme concesse da CDP agli enti locali che hanno provveduto a sottoscrivere i contratti di mutuo di cui al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013, per un importo pari a 1,611 miliardi (importo pari all'incremento delle risorse della Sezione enti locali del Fondo, disposta dal comma 1).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 11 del D.L. n. 35/2013, al fine di garantire l'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", dispone il trasferimento delle relative disponibilità su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia, la cui gestione viene affidata a Cassa depositi e prestiti S.p.A., la quale viene autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento sul medesimo conto.

Per regolamentare i rapporti tra Ministero dell'economia e C.D.P. relativamente alla gestione del conto, si è prevista la stipula da parte dei due soggetti di un apposito *addendum* alla Convenzione già esistente tra MEF e Cassa del 23 dicembre 2009, volto anche a definire i criteri e le modalità per la gestione della Sezione da parte di Cassa.

L'*addendum* è stato stipulato in data 12 aprile 2013 ed il contratto tipo di anticipazione tra CDP ed ente locale è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DT del 12 aprile 2013³⁸.

Il comma 13 dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013 definisce le modalità con le quali Cassa depositi procede all'anticipazione di liquidità agli enti locali, nonché le modalità attraverso le quali gli stessi enti provvederanno alla restituzione delle anticipazioni.

Ai sensi di tale comma, la richiesta di anticipazione di liquidità è stata avanzata dagli enti locali interessati a Cassa depositi entro il 30 aprile 2013. Cassa depositi, in data 13 maggio 2013 ha provveduto a pubblicare l'elenco degli enti beneficiari delle anticipazioni (richieste con istruttorie positive). Sulla base dei dati pubblicati sul sito di CDP, risulta che sono state ammesse anticipazioni per un importo complessivo di 3,6 miliardi (cifra che copre dunque l'intero importo originariamente stanziato dal D.L. n. 35, pari appunto a 3,6 miliardi: 1,8 per il 2013 e 1,8 per il 2014).

Successivamente a tale fase, si è proceduto alla determinazione delle condizioni economiche e al perfezionamento dei contratti di anticipazione tra CDP ed ente locale.

Secondo quanto risulta dall'Aggiornamento sullo stato di attuazione del D.L. n. 35/2013, recentemente pubblicato dal Ministero dell'economia e finanze³⁹, alla data del 4 settembre 2013 agli enti locali (comuni e province) sono state materialmente trasferite nel 2013 anticipazioni di liquidità per 1.606 milioni di euro, a valere sulle quali gli enti locali hanno effettuato pagamenti ai creditori per 1.394 milioni di euro.

La restituzione delle anticipazioni – ai sensi del comma 13 dell'articolo 1, del D.L. n. 35/2013, avviene attraverso un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e di quota interessi, con durata fino ad un massimo trent'anni. Le restituzioni avvengono con rate annuali. La rata deve essere corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno⁴⁰.

³⁸ Il testo dell'Addendum è disponibile sul sito istituzionale di Cassa depositi al seguente indirizzo: <http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/primo-piano/documenti/2013/ADDENDUM.pdf>

Il contratto tipo di anticipazione è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/primo-piano/documenti/2013/DECRETO.pdf>

³⁹ Il testo del documento è disponibile sul sito istituzionale del MEF al seguente indirizzo: http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/2013/Attuazione_sblocca_debiti_4_9.1.pdf

⁴⁰ Le restituzioni sono versate annualmente da Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio statale, ai sensi e con le modalità definite dal successivo articolo 12, comma 6 del provvedimento, il quale prevede che gli importi delle restituzioni siano versati ad appositi capitoli dell'entrata, distinti per la quota

Per le erogazioni relative all'anno 2013, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro (BTP) a 5 anni in corso di emissione, rilevato dal MEF - Dipartimento del Tesoro all'8 aprile 2013 (data di pubblicazione del provvedimento in G.U.) e pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero. L'articolo 3, paragrafo 9 dell'*Addendum*, relativo alle condizioni economiche del contratto di anticipazione, dispone che il tasso di interesse, indipendente dalla durata dell'anticipazione, per l'erogazione 2013, è pari al 3,302.

Per le erogazioni relative all'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei BTP a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del MEF entro il 15 gennaio 2014.

L'articolo 3, commi 8 e 9 dell'*Addendum* attualmente dispone che la scadenza della prima rata, relativamente alle erogazioni effettuate nel 2013 è il 31 maggio 2014, mentre per le erogazioni da effettuarsi nel 2014 è il 31 maggio 2015.

Il comma 2 prevede inoltre che i criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'*Addendum* firmato tra Ministero dell'Economia e finanze e Cassa depositi e prestiti in data 12 aprile 2013, nonché sulla base di un atto, il cui schema deve essere approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti *internet* del MEF e di Cassa, modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato tra le parti.

Il **comma 3** prevede che l'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di restituzione già disciplinate nel sopra citato comma 13, dell'articolo 1, del D.L. n. 35/2013, mediante rate annuali, da corrispondersi a partire dall'anno 2015.

Il tasso di interesse da applicare è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal MEF - Dipartimento del tesoro, alla data del 31 agosto 2013 (data di pubblicazione in G.U. del decreto legge) e pubblicato sul sito *internet* dello stesso Ministero.

Il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

capitale e per quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le somme non corrisposte:

- per i comuni, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale;
- per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite modello F24.

L'articolo 4 dell'*Addendum* dispone che il recupero delle somme avrà inizio decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati da parte di Cassa depositi e prestiti.

Ciò in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, il quale dispone che – ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità - la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.

Il **comma 4** dispone che, su richiesta delle Regioni interessate, può essere erogata nell'anno 2013 l'anticipazione di liquidità per l'anno 2014 ad esse concessa dal D.M. del 14 maggio 2013.

Si ricorda che - sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013 il D.M. del 14 maggio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 35/2013, si è proceduto al riparto tra le regioni di anticipazioni di liquidità per un importo corrispondente al 90 per cento dell'intero importo della Sezione del Fondo anticipazioni liquidità relativa ai debiti non sanitari delle Regioni. L'importo complessivamente ammesso al riparto – decurtato del 10 per cento di accantonamento - è stato pari a 5,630 miliardi, dei quali 2,275 miliardi assegnati alle regioni nel 2013 e 3,355 miliardi nel 2014.

La relazione tecnica evidenzia che tale anticipazione è pari a 3,355 miliardi di euro, ma l'erogazione netta a favore delle regioni nell'anno 2013 sarà di 3,102 miliardi di euro, importo che corrisponde all'incremento per il 2013 delle risorse della Sezione Regioni del Fondo del Fondo anticipazioni liquidità, disposta dal comma 1.

Infatti - sulla base della modifica operata dal comma 1 dell'articolo in esame al comma 10, ultimo periodo, dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013 - l'erogazione dell'accantonamento, pari a 252,8 milioni di euro - corrispondenti al 10 per cento delle risorse della Sezione regioni del Fondo anticipazioni liquidità per l'anno 2013 - slitta all'anno 2014.

Anche per le Regioni si dispone, in deroga al già citato comma 2 dell'articolo 6 del D.L. n. 35/2013, che il pagamento della prima rata di restituzione delle anticipazioni ricevute, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

Con riferimento alle anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni nell'anno 2013, secondo i dati che risultano dal già citato Aggiornamento dello stato di attuazione del D.L. n. 35/2013, pubblicato dal MEF, al 4 settembre 2013, risultano materialmente trasferite alle regioni anticipazioni di liquidità per 1,447 miliardi, rispetto ai 2,275 miliardi ammessi a riparto nel 2013 dal testo originario del D.L. n. 35/2013. I debiti pagati dalle regioni a valere sulle risorse anticipate è pari a 1,389 miliardi.

La Tabella che segue, tratta dal citato Aggiornamento del MEF, indica l'importo delle anticipazioni di liquidità assegnate ed erogate a ciascuna regione e i pagamenti da queste effettuate:

(in milioni di euro)

Debiti non sanitari delle Regioni: erogazioni e pagamenti nel 2013		
	Importo assegnato per 2013 da riparto	Debiti pagati al 3/9/2013
CALABRIA*	101,2	-
CAMPANIA*	587,0	-
LAZIO	924,5	927,6
LIGURIA	17,1	17,1
MARCHE	8,2	8,2
MOLISE	10,6	10,6
PIEMONTE	387,3	387,3
TOSCANA	38,5	38,5
SICILIA*	140,3	-
TOTALE	2.275,2	1.446,7

* Alle regioni Calabria, Campania e Sicilia, l'importo assegnato non è stato erogato, in quanto risulta ancora in corso da parte dei medesimi enti la predisposizione del piano dei pagamenti.

Il **comma 5** mantiene fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013, il quale dispone che l'ente locale provveda all'estinzione dei debiti indicati dal comma 13, immediatamente all'atto di ciascuna erogazione dell'anticipazione ed in ogni caso entro i successivi trenta giorni. L'ente interessato è altresì tenuto a fornire a Cassa depositi formale certificazione, rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente, ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

Nell'articolo 4, comma 6, dell'*Addendum* si prevede che la certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili deve essere fornita a Cassa entro 45 giorni dalla data di erogazione delle anticipazioni.

I **commi 6 e 7** recano disposizioni in materia di accesso anticipato alle regioni a quota parte delle risorse da assegnare con il procedimento disciplinato dall'articolo 3, comma 3 del D.L. n. 35/2013.

Si rammenta che l'articolo 3 del D.L. n. 35/2013 concede anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei

debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. Le anticipazioni sono ammesse per un importo massimo di 14 miliardi di euro, di cui 5 miliardi per il 2013 e 9 miliardi per il 2014. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari. Le anticipazioni in oggetto sono restituite, insieme con gli interessi, in un periodo non superiore a 30 anni.

Quanto alle procedure, il comma 2 dell'articolo 3, del decreto-legge 35/2013, stabilisce che, in via d'urgenza per l'anno 2013, il MEF provvede con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le Regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5 miliardi di euro. Come stabilito, entro il 31 maggio successivo, le regioni dovevano inoltrare l'istanza di accesso per accedere all'erogazione delle risorse. Tale quota di anticipazioni è stata ripartita - nella misura massima prevista di 5 miliardi - con il [decreto direttoriale del 16 aprile 2013](#), la cui Tabella 1 reca il riparto fra le regioni. Poiché, al 31 maggio 2013, non hanno presentato istanza di accesso la Valle d'Aosta, le due Province autonome di Trento e Bolzano e le regioni Lombardia, Marche, Basilicata e Friuli Venezia Giulia, sul riparto recato dal decreto direttoriale del 16 aprile 2013 sono residue risorse per un importo complessivo pari a 278.828.000 euro. L'articolo 3, comma 4, del decreto legge 35/2013, dava la possibilità di riassegnare le risorse residue in occasione del secondo riparto definitivo di 9 miliardi, alle regioni che ne facciano richiesta.

Il [decreto-legge 72/2013](#), nel testo originario⁴¹, novellando il contenuto del decreto legge 35/2013, ha anticipato tale riassegnazione, disponendo al riguardo che le quote residue dal riparto effettuato con il decreto direttoriale del 16 aprile 2013 potessero essere riassegnate alle regioni che ne avessero fatto richiesta entro il 30 giugno 2013, attraverso un aggiornamento dello stesso decreto direttoriale del 16 aprile 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004. Al 30 giugno 2013, sono pervenute le richieste di accesso delle regioni Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Lazio. Il [decreto direttoriale 2 luglio 2013](#) ha infine ripartito le risorse residue dal primo riparto del 16 aprile e pari a 278.828.000 euro, assegnando per il criterio di priorità sopra ricordato il 75% per cento alle regioni Piemonte e Puglia, e il restante 25% alle regioni Emilia Romagna e Lazio, e ha pertanto definito gli importi complessivamente assegnati a ciascuna regione (*cfr.* Tabella 1 del D.Direttoriale).

⁴¹ Il decreto-legge non ha poi proseguito nell'iter di conversione, in quanto il relativo testo è stato trasfuso nel decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge n. 98/2013.

Tali importi si riportano nella Tabella che segue:

(importi in milioni di euro)

Decreto Direttoriale 2 luglio 2013 Importi complessivamente assegnati per l'anno 2013 a valere sui 5.000 milioni di euro	
PIEMONTE	803,7
VALLE D'AOSTA	-
LOMBARDIA	-
BOLZANO	-
TRENTO	-
VENETO	777,2
FRIULI	-
LIGURIA	81,8
EMILIA ROMAGNA	448,0
TOSCANA	230,7
UMBRIA	17,2
MARCHE	-
LAZIO	832,1
ABRUZZO	174,0
MOLISE	44,3
CAMPANIA	532,0
PUGLIA	186,0
BASILICATA	-
CALABRIA	107,1
SICILIA	606,1
SARDEGNA	159,7
TOTALE	5.000

Con riferimento alle anticipazioni di liquidità concesse alle Regioni nell'anno 2013, secondo i dati che risultano dal già citato Aggiornamento dello stato di attuazione del D.L. n. 35/2013, pubblicato dal MEF, al 4 settembre 2013, risultano materialmente trasferite alle regioni anticipazioni per 4,217 miliardi, rispetto ai 5 miliardi ammessi a riparto nel 2013. A loro volta, tali importi sono in parte destinati e già erogati ad aziende ospedaliere e aziende/unità sanitarie locali per il pagamento ai rispettivi creditori. Non sono però forniti dati precisi al riguardo.

Quanto alla procedura di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.L. n. 35/2013, si ricorda che tale norma prevede l'emanazione di un decreto direttoriale del MEF, da emanarsi entro il 30 novembre 2013, di riparto definitivo, fra le regioni, dell'anticipazione di liquidità fino a una concorrenza massima dell'importo di 14 miliardi di euro, comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014. Le somme

devono essere erogate al netto di quanto già corrisposto a valere sui 5 miliardi di euro per il 2013. Il riparto è effettuato sulla base della verifica compiuta dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005.

Venendo al contenuto del **comma 6** in esame, esso dispone che le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento, ora illustrato, di cui al citato comma 3 dell'articolo 3 del D.L. n. 35, entro e non oltre il 15 settembre 2013;

L'accesso all'anticipazione è consentito fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente già assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013, attuativi dell'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 35/2013 e dell'articolo 3-*bis* del D.L. n. 69/2013 - legge n. 98/2013 – (cfr. *supra*).

La relazione tecnica precisa la limitazione alla suddetta percentuale dell'80 per cento è dovuta al fatto che al momento, in mancanza del puntuale riparto dell'importo dei 14 miliardi – che potrà effettuarsi solo a seguito delle risultanze pregresse 2001-2011 ancora in corso - per talune regioni l'assegnazione di importi superiore a tale limite potrebbe comportare erogazioni eccedenti le effettive necessità, ovvero maggiori delle somme cui la regione avrebbe diritto in sede di riparto definitivo.

A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

- a) idonee e congrue misure, anche legislative, di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente, così come individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del D.L. n. 35/2013;
- b) la presentazione di un ulteriore piano dei pagamenti relativo ai debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del medesimo decreto-legge. Resta fermo che il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ai sensi di quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;
- c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

Si osserva come gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) sono analoghi a quelli ora previsti dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 35/2013, che disciplina le condizioni per l'erogazione alle regioni dell'anticipazione di liquidità come segue:

- la predisposizione da parte della regioni di misure, anche legislative, volte prioritariamente alla riduzione della spesa corrente, per assicurare una idonea e congrua copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità;
- la presentazione da parte delle regioni di un piano relativo al pagamento dei debiti – comprensivi di interessi - certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre

2012 , elencati in modo dettagliato, dei quali il Tavolo di verifica degli adempimenti verifica la coerenza con le somme assegnate in sede di riparto delle risorse;

- la sottoscrizione di un contratto tra il Ministero dell'economia e la regione che definisca le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, con un tasso di interesse pari al tasso di rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

Il **comma 7** dispone che la documentazione necessaria deve essere presentata dalle regioni entro il 10 ottobre 2013 e sarà verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipula dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013.

Anche per tali tipologie di anticipazioni, si dispone in deroga a quanto previsto dal già citato comma 2 dell'articolo 6 del D.L. n. 35/2013, che il pagamento della prima rata di restituzione del prestito, comprensivo degli interessi per una annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

Il **comma 8** incrementa di 7.218,6 milioni di euro la dotazione per il 2014 del Fondo per assicurare liquidità per pagamenti certi liquidi ed esigibili degli enti territoriali, istituito dall'articolo 1, comma 10 del D.L. n. 35/2013.

L'incremento è finalizzato – per espressa previsione della norma – a far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Dunque, come specifica la relazione tecnica, l'incremento è finalizzato a far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti dall'originario decreto legge n. 35/2013.

Il **comma 9 modificato dalla Camera** rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (da adottarsi, d'intesa con la Conferenza Unificata, entro il 28 febbraio 2014) la definizione della distribuzione dell'incremento tra le tre Sezioni del Fondo e dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali - incluse le Regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013 - delle relative risorse, che dovrà avvenire conformemente alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 35/2013.

Articolo 14

(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

L'**articolo 14** concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

In particolare, estende (rispetto alla disciplina vigente) l'ambito temporale di applicazione di tale definizione agevolata (con alcune modifiche circa il suo contenuto).

Per intendere le disposizioni recate da questo articolo, vale pertanto far cenno alla disciplina vigente, relativa a siffatta definizione agevolata in sede di appello dei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Essa fu introdotta da una legge finanziaria, quella per l'anno 2006: più precisamente, dall'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Essa prevede per l'interessato la facoltà di chiedere - dietro pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di condanna di primo grado - una definizione agevolata presso la sezione di appello, in sede di impugnazione.

E prevede che la sezione di appello, in caso di accoglimento della richiesta, determinasse la misura dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo un termine per il versamento.

Tale la disciplina della definizione agevolata, prevista dalla legge n. 266 del 2005 (rispetto ad essa, si dirà tra poco, l'articolo in esame pone alcune variazioni).

Circa l'applicazione di quella disciplina, la legge del 2005 circoscriveva la definizione agevolata, prescrivendo che:

- a) il giudizio riguardasse fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2006;
- b) su tali fatti fosse intervenuta una pronuncia di condanna in primo grado entro il 31 dicembre 2005.

Ebbene, il **comma 1** dell'articolo in esame, incide su tali condizioni temporali, in quanto ammette alla definizione agevolata i giudizi:

- a) su fatti "avvenuti anche solo in parte" prima della entrata in vigore della citata legge n. 266 del 2005;
- b) o inerenti danni erariali entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 102 del 2013, di cui è in oggetto la conversione.

Dunque l'applicabilità della definizione agevolata risulta estesa: a condotte solo iniziate prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006 (senza

che sia necessariamente intervenuta per allora la sentenza di condanna di primo grado); a condotte iniziate successivamente, purché abbiano prodotto un danno all'erario entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Condizione di applicazione della definizione agevolata è la presentazione, ai sensi del **comma 2**, di apposita richiesta, formulata nel termine di venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013.

Per effetto della previsione, la definizione agevolata risulta applicabile anche a giudizi per i quali sia già stato presentato appello, indipendentemente dallo stato del procedimento (laddove la previsione della legge n. 266 era stata interpretata dalla Corte dei conti nel senso che l'istanza di definizione agevolata fosse proponibile in sede di impugnazione solo "contestualmente alla proposizione del gravame" di appello e non anche successivamente e/o disgiuntamente o tardivamente: Sez. 1^a Giurisdizionale c.le d'appello, decreto n. 1 del 7/2/2006; idem, decreto n. 50 dell'8/8/2006; idem, decreto n. 17 del 6/6/2006).

La richiesta deve contenere, al contempo, l'indicazione della somma per cui si effettui il pagamento, in misura non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado.

Innanzitutto a richieste ottemperanti a tali condizioni, la sezione di appello delibera (in camera di consiglio, nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta) e, in caso di accoglimento, determina la somma ulteriormente dovuta per la definitiva risoluzione del giudizio.

Tale somma è in misura *non inferiore* a quella indicata nella richiesta (laddove la legge n. 266 del 2005 prevedeva una somma in misura non superiore a quella colà determinata).

La sezione di appello al contempo, prevede ancora il **comma 2**, stabilisce il termine perentorio per il versamento - entro il 15 novembre 2013. Il mancato pagamento entro il termine determina la decadenza del decreto con cui la sezione di appello definisce il giudizio - **secondo previsione introdotta presso la Camera dei deputati**.

Ad incentivare la definizione agevolata quale strumento di pur parziale ma effettiva riparazione dei danni erariali, **il comma 2-bis - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - prevede che ove la richiesta sia corredata dalla prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, di una somma non inferiore al 20 per cento, la sezione di appello (sempre in caso di accoglimento della richiesta) determini la somma dovuta in misura pari a quella versata.

Pur nella variazione dei valori percentuali, siffatta previsione ripete dunque la 'impostazione' già recata dalla previsione della legge n. 266 del 2005.

Il versamento di cui si tratta - ancor prevede il **comma 2-bis** - ha da essere effettuato su un apposito conto corrente infruttifero, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato alla diversa amministrazione a favore della quale la sentenza di primo grado abbia disposto il pagamento.

Il comma 2-ter - anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - detta disposizioni onde consentire l'applicazione delle previsioni sopra ricordate ai giudizi in corso (circa la modifica o istanza di riesame delle richieste di definizione agevolata, sì da ottemperare alla nuova disciplina or posta). La sezione di appello decide entro cinque giorni dal deposito.

La formulazione dei comma 2 e 2-bis in esame, avvalendosi della locuzione “in caso di accoglimento” circa la sezione di appello, pare evidenziare la discrezionalità del giudice circa l'*an* dell'accoglimento dell'istanza.

La discrezionalità del giudice in ordine all'accoglimento dell'istanza pare conforme agli orientamenti espressi dalle giurisprudenze, costituzionale e contabile, che si sono consolidate dal 2006 ad oggi.

La *Corte costituzionale*, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento alle disposizioni introduttive del c.d. condono erariale (sentenze n. 183 e 184 del 2007), ha affermato che il potere di cognizione della Corte dei conti non va inteso come limitato alla verifica delle condizioni formali di ammissibilità della domanda - con la conseguenza che le disposizioni sulla definizione agevolata in appello non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, essendo dirette a determinare, con un rito abbreviato, quanto dovuto dai responsabili in base alle norme proprie del sistema della responsabilità amministrativa, ed hanno una finalità di accelerazione dei relativi giudizi e di garanzia dell'incameramento certo ed immediato della quota di risarcimento dovuto.

In particolare la Corte, con la menzionata sentenza n. 183 del 2007, ha riconosciuto “la sussistenza di un ampio potere del giudice contabile di rigettare l'istanza in caso di non meritevolezza della definizione in via abbreviata (...)”, quale presidio adeguato alla tutela dei principi costituzionali di buon andamento della pubblica amministrazione, ragionevolezza delle scelte del legislatore (alla luce del principio di responsabilità dei pubblici dipendenti), effettività della giurisdizione contabile. Occorre, in particolare, che il giudice contabile “valuti tutti gli elementi desumibili dall'accertamento dei fatti, già compiuto nella sentenza di primo grado (sussistenza del dolo, illecito arricchimento, gravità dei fatti, entità del danno, grado di intensità della colpa, condizione patrimoniale del condannato)”.

Pertanto, poiché l'operatività di tali disposizioni è subordinata ad una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l'esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta.

Per parte sua, la *Corte dei conti*, sviluppando tale giurisprudenza, ha ulteriormente chiarito la portata normativa delle disposizioni della legge finanziaria, affermando che l'istanza di definizione agevolata, non può trovare accoglimento laddove si impongano approfondimenti che possano essere condotti solo nell'ambito della normale fase cognitoria (Dec. n. 2 del 23 febbraio 2007), né si può prescindere da un esame della complessiva vicenda lesiva nei suoi profili oggettivo e soggettivo; ne consegue che correttamente viene respinta l'istanza in questione quando i comportamenti illeciti dedotti in giudizio siano caratterizzati da dolo (Dec. n. 96 del 18 aprile 2007).

Inoltre, la Corte ha ripetutamente sottolineato che “non è ipotizzabile la sua applicabilità con carattere di generalità e neppure la sua estensione non solo perché, nell’interpretazione letterale, va tenuto conto dello stretto significato delle parole e/o espressioni adoperate ma perché occorre, altresì, considerare lo scopo perseguito dalla legge di “rimedio "eccezionale" (...) non suscettibile di estensione analogica a fattispecie diverse da quelle per le quali è stato specificamente introdotto” (Sez. 1^a giur. centrale di appello, sent. n. 452 del 19 novembre 2007).

La relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge afferma che il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento, sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è quello relativo all’impugnazione, da parte dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/2012⁴², depositata in data 17 febbraio 2012.

Si tratta della condanna al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Dal dispositivo della sentenza risulta che i dieci concessionari⁴³ sono stati condannati al risarcimento per un importo complessivo pari a 2.475.000.000 euro.

La relazione tecnica evidenzia che “la definizione agevolata comporta un effetto finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013”.

Tali effetti sono considerati dall’articolo 15, comma 3, del decreto-legge a copertura degli oneri (infatti la lettera e) indica maggiori entrate pari 600 milioni per il 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, che sono conseguentemente riportati nel prospetto relativo agli effetti finanziari del provvedimento).

Il Procuratore regionale per il Lazio della Corte dei conti nel dicembre 2007 ha citato in giudizio dieci concessionari del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito con vincite in denaro, per aver violato gli obblighi di servizio previsti dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e dalla convenzione di concessione.

Più specificamente, le inadempienze contestate riguardano: il mancato avviamento della rete telematica alla data del 13 settembre 2004, nonché il mancato completamento della rete entro la data del 31 ottobre 2004; il mancato completamento dell’attivazione della rete entro il 31 dicembre 2004; a far data dal 1° gennaio 2005, il mancato inserimento in rete di molti apparecchi installati e muniti di nulla osta per la messa in esercizio; dal 1° luglio 2005, il mancato rispetto dei livelli di servizio relativi allo scambio di informazioni con l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Poiché il livello di servizio prevedeva la fornitura del messaggio di risposta ai fini della raccolta dei dati di gioco, tramite il *gateway* di accesso, entro trenta minuti dalla

⁴² http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/sentenze/2012/sentenza_214_2012.pdf

⁴³ Si tratta di: Atlantis World Gioco legale limited, Snai spa, Sisal spa, Gmatica srl, Cogetech spa, Gamenet spa, Lottomatica Videolot Rete spa, Cirsa Italia srl, H.B.G. Srl e Codere spa.

richiesta, era prevista l'applicazione, in caso di inosservanza, di una penale di 50 euro per ogni ora di ritardo dopo i primi trenta minuti di tolleranza. Per ogni giorno di ritardo nell'avviamento della rete era stabilita una sanzione di 10.000 euro, mentre per ogni giorno di ritardo nel completamento dell'attivazione della rete era prevista una sanzione di 20.000 euro; inoltre, per ogni apparecchio non in rete dopo il 1° gennaio 2005, la sanzione applicabile era di 5 euro; ciò ha determinato un calcolo delle penali, secondo la richiesta del Procuratore regionale, pari a circa 98 miliardi di euro.

Tutti gli inadempimenti contestati ai concessionari dalla Corte dei conti si sono verificati nella fase di *start-up* del sistema, dal 2004 al 2005, quando si sono susseguite normative che prevedevano termini di attuazione particolarmente stringenti.

Dopo la prima udienza di discussione del 4 dicembre 2008 è stata emessa ordinanza con la quale la Sezione regionale della Corte dei conti ha sospeso i giudizi in attesa delle decisioni della Cassazione sui regolamenti preventivi di giurisdizione proposti dalle società concessionarie. Con ordinanze dal n. 25496/09 al n. 25505/09 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno respinto i ricorsi e dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti, rilevando l'infondatezza dei ricorsi perché la causa *petendi* dell'azione della procura regionale è il danno erariale conseguente alla ritardata attivazione, all'omessa realizzazione dei previsti collegamenti della rete, nonché all'inefficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del gioco in denaro e quindi alla impossibilità di verificare la conformità del gioco con vincite in denaro alla normativa in vigore con conseguente sperpero delle molteplici risorse finanziarie impiegate in tali finalità e il *petitum* è rappresentato proprio dallo spreco delle risorse finanziarie impiegate inutilmente.

Con sentenza n. 214/2012 emessa della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, e depositata il 17 febbraio 2012, i dieci concessionari di rete sono stati condannati al risarcimento di circa 2,5 miliardi di euro.

Articolo 15 *(Copertura finanziaria)*

I commi 1 e 2 dell'**articolo 15** autorizzano maggiori emissioni di titoli di Stato per l'anno 2013, rispetto ai limiti massimi fissati dalla legge di bilancio per il 2013, al fine di reperire le risorse necessarie ad assicurare la liquidità alle regioni e agli enti locali per l'attuazione degli interventi disposti dall'articolo 13 del provvedimento.

I successivi commi da 3 a 6 recano le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dalle altre norme del provvedimento, ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, per il quale è prevista una apposita norma di copertura.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di 8.000 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di reperire le risorse necessarie ad assicurare alle regioni e agli enti locali maggiore liquidità per pagamenti aggiuntivi di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 da effettuarsi nell'anno 2013 - per ulteriori 7,2 miliardi di euro rispetto a quanto previsto originariamente dal D.L. n. 35/2013 - secondo quanto disposto dall'articolo 13 del provvedimento.

Si ricorda, al riguardo, che le disposizioni del citato articolo 13 prevedono un incremento del Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili delle imprese per 7,218 milioni di euro nel 2013. Le anticipazioni concesse sono da restituire a partire dal 2015 e con interessi. Si determina, pertanto, la necessità di maggiori emissioni nella parte finale del 2013, per l'importo massimo indicato al comma 1. In relazione a ciò, la Relazione tecnica stima un incremento della spesa per interessi nel bilancio dello Stato, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2014, a 248 milioni per l'anno 2015 e a 257 milioni per il 2016, la cui copertura finanziaria è fornita dai commi 3 e seguenti dell'articolo in esame.

L'autorizzazione a maggiori emissioni, per un importo fino a 8 miliardi di euro, comporta, di conseguenza, una rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato, stabilito dalla legge di approvazione del bilancio (legge n. 229/2012), nonché del livello massimo del ricorso al mercato, stabilito dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012).

Al riguardo, si ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 dispone, all'articolo 2, comma 3, che l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito per l'anno 2013 in 24.000 milioni di euro. La legge 29 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) fissa, all'articolo 1, comma 1, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 2013 in 240.000 milioni di euro.

Tali limiti sono già stati già rideterminati in aumento dall'articolo 12, comma 1, del D.L. n. 35/2013 che ha autorizzato l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 20.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria al pagamento dei debiti di cui al decreto medesimo.

Per poter procedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legge in esame, nelle more dell'emissione dei suddetti titoli di stato, il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione andrà effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui sono erogate le anticipazioni.

L'aumento dell'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti delle Amministrazioni locali (7,2 miliardi di euro) determina, inoltre, un aumento di pari importo anche del saldo netto da finanziare, rispetto al limite massimo definito nella legge di stabilità 2013. Di conseguenza, il successivo **comma 5** sostituisce l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) - come già precedentemente sostituito dall'articolo 12, comma 8, del D.L. n. 35/2013 - che fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, in termini di competenza, per il triennio 2013-2015, con l'Allegato 4 del presente decreto legge. La seguente tabella pone a raffronto gli importi dei due saldi, come originariamente indicati nella legge di stabilità e come successivamente aumentati dal D.L. n. 35/2013 e dal D.L. n. 102 in esame:

(milioni di euro)

	2013			2014			2015		
	LEGGE STABILITÀ	D.L.35	D.L. 102	LEGGE STABILITÀ	D.L.35	D.L. 102	LEGGE STABILITÀ	D.L.35	D.L. 102
Saldo netto da finanziare	-6.600	-31.600	-39.600	-4.100	-29.100	-29.100	-900	-900	-900
Ricorso al mercato	240.000	265.000	273.000	230.000	255.000	255.000	260.000	260.000	260.000

Il **comma 3** reca le norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento nel suo complesso - ivi compresi gli oneri derivanti dalle emissioni dei titoli pubblici di cui ai commi precedenti, ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, per il quale è prevista una apposita norma di copertura.

Gli oneri - a seguito delle **modifiche apportate dalla Camera** - sono complessivamente quantificati pari a 2.952,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Si osserva che il comma 3 espone gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento senza tuttavia indicare le singole disposizioni normative onerose

cui si intende dare copertura finanziaria, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica.

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità, di competenza e di cassa, degli stanziamenti relativi alle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, così ripartiti tra i Ministeri, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al decreto in esame.

Nella tabella che segue sono indicati gli importi di riduzione disposti per singolo Ministero – con eccezione dei Ministeri dell'istruzione e dei beni e attività culturali - e le conseguenti residue disponibilità di bilancio per l'anno 2013, al netto di impegni ed accantonamenti (*dati sistema informativo RGS*).

(milioni di euro)

<i>Ministeri</i>	<i>Consumi intermedi</i>		<i>Investimenti fissi lordi</i>		<i>Totale riduzioni</i>
	<i>Riduzioni</i>	<i>Disponibilità residue di bilancio</i>	<i>Riduzioni</i>	<i>Disponibilità residue di bilancio</i>	
Economia e Finanze	32,41	4.264,26	10,14	125,33	42,54
Sviluppo economico	1,09	23,05	6,51	60,00	7,60
Lavoro, politiche sociali	0,63	16,46	0,39	3,68	1,01
Giustizia	10,27	442,20	6,45	114,91	16,72
Affari esteri	3,76	37,14	0,69	7,22	4,45
Interno	10,40	327,00	16,18	150,22	30,58
Ambiente	0,67	12,27	1,98	24,39	2,65
Infrastrutture e trasporti	2,65	66,60	34,34	509,96	36,98
Difesa	74,34	767,61	73,58	732,85	147,92
Politiche agricole	2,19	26,38	0,36	62,24	2,54
Salute	6,96	66,88	0,04	0,39	7,00
TOTALE	149,40		150,60		300,00

La norma prevede, inoltre, che per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati dalle riduzioni, purché sia garantita l'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

- b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3, secondo gli importi ivi

indicati. Nella tabella 1, riportata in fondo alla scheda, sono indicati gli importi di riduzione per ciascuna autorizzazione di spesa e la residua disponibilità di bilancio per l'anno 2013, al netto di impegni ed accantonamenti (*cfr. ultra*);

- c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto fondo;

La legge di bilancio per il 2013 prevede uno stanziamento del Fondo in questione, sul cap. 4330 del Ministero del lavoro, pari a 500 milioni per il 2013. L'articolo 4, comma 1, lett. a), del D.L. n. 54 del 2013 ha ridotto la dotazione del Fondo di 250 milioni nel 2013 al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge n. 92/2012. Considerando la copertura disposta dalla lettera c) in esame, la disponibilità del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello risulta pertanto azzerata.

- c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria»;

- d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge n. 228/2012 relativa alla realizzazione del sistema MO.S.E., e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, relativa al finanziamento della rete infrastrutturale ferroviaria nazionale per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona.

Il comma 184 dell'articolo unico della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema MO.S.E., ha autorizzato la spesa complessiva di 1.150 milioni di euro nel periodo 2013-2016, così ripartiti: 45 milioni per l'anno 2013, 400 milioni per il 2014, 305 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016. L'opera, compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche, in base all'ultimo aggiornamento del Programma allegato al Documento di economia e finanza (DEF) trasmesso al Parlamento nel mese di aprile 2013, reca un costo complessivo di 5.493,16 milioni di euro di cui 3.658,89 disponibili.

L'articolo 7-ter, comma 2, del D.L. 43/2013 reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, che deve essere

sarà attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero. Entrambe le opere sono inserite nei corridoi transeuropei di trasporto e sono comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche. Il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, secondo quanto si evince dai dati del 7° Rapporto sull'attuazione della "legge obiettivo" (al 30 settembre 2012) reca un costo di 2.412,41 milioni di euro di cui disponibili 102,06.

Per quanto concerne il terzo valico dei Giovi, in base all'ultimo aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, si riportano i seguenti costi relativi ai diversi lotti: il primo lotto dell'opera (in fase di realizzazione) con un costo di 718 milioni di euro (totalmente coperto); il secondo lotto (per il quale si è in attesa del progetto esecutivo) con un costo di 860 milioni di euro (anch'esso totalmente coperto); i lotti terzo, quarto, quinto e sesto (per tutti i quali si è in fase di progetto definitivo) i cui costi ammontano, rispettivamente, a 1.510 milioni, 1.340 milioni, 1.200 milioni e 650 milioni di euro, per i quali deve essere ancora individuata la copertura finanziaria.

- e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata dei contenziosi, in applicazione dell'articolo 14.

L'articolo 14 prevede la possibilità per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e il giudice determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta.

Come riportato nella Relazione tecnica del provvedimento, il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la definizione agevolata sarebbe quello relativo all'impugnazione, da parte dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della sentenza della Corte dei conti, depositata in data 17 febbraio 2012, di condanna al risarcimento per danno erariale per violazione degli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Dal dispositivo della sentenza risulta che i dieci concessionari sono stati condannati al risarcimento per un importo complessivo pari a 2.475.000.000 euro. La relazione tecnica evidenzia che "la definizione agevolata comporta un effetto finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013".

- f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per IVA derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13.

La Relazione tecnica sottolinea che l'articolo 13, accelerando i pagamenti dei debiti scaduti della P.A. con l'immissione di ulteriori 7,2 miliardi di liquidità per il soddisfacimento delle imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, comporterebbe maggiori entrate IVA aggiuntive rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica, stimate in 925 milioni di euro per l'anno 2013.

- g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento di analogo importo all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il

gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) è un ente pubblico non economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. La CCSE è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I conti gestiti dalla Cassa al 31 dicembre 2012 sono 46, di cui 23 per il settore elettrico e 23 per il settore gas. Con la Delibera 6/2013, l'AEEG ha richiesto alla Cassa di aprire e gestire anche un nuovo conto per la perequazione relativa alle agevolazioni concesse nell'ambito del Servizio Idrico Integrato alle popolazioni colpite dal sisma del 24 maggio 2012.

- h) per la restante quota parte per gli anni 2014-2016, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, relativo alla minore detrazione dei premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 4** reca una clausola di salvaguardia finanziaria relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata dei contenziosi, che forniscono copertura finanziaria agli oneri derivanti dal provvedimento.

In particolare, la norma prevede un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento delle suddette entrate di cui alle lettere e) ed f) del comma 3. Qualora dal monitoraggio emerga un gettito inferiore a quello necessario a garantire la copertura finanziaria del provvedimento in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di novembre 2013, stabilisce con proprio decreto l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento degli obiettivi di maggior gettito anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 11 del decreto-legge n. 76 del 2013 ha incrementato dal 99 al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF dovuto a decorrere dall'anno 2013 e dal 100 al 101 per cento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto IRES.

Tabella 1 – riduzione delle autorizzazioni di spesa indicate nell’Allegato 3
(art. 15, co. 3, lett. *b*)

(in euro)

<i>Ministeri/Autorizzazioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cap,</i>	<i>Riduzioni</i>	<i>Disponibilità residue di bilancio</i>
Economia e Finanze			602.259.980	
DL 112/2008, art. 61, co. 22	Assunzioni in deroga tutela ordine pubblico	3079	55.000.000	45.000.000
DL 138/2002, art. 7	Apporto capitale sociale ANAS	7372	35.000.000	603.017.630
DL 203/2005, art. 2, co. 2	Assunzioni personale MEF	3032	20.062.845	43.830.707
LF 266/2005, art. 1, co. 251	Fondo assunzioni a tempo indeterminato	3032	17.115.877	
LF 296/2006, art. 1, co. 527	Fondo nuove assunzioni	3032	29.821.278	
DL 262/2006, art. 1, co. 14	Fondo personale amministrazione finanziaria	3041	10.000.000	1.038.430
DL 78/2010, art. 39, co. 4-ter	Zone franche urbane	7816	3.000.000	10.618.977
DLG 300/1999, art. 65	Risorse da attribuire all'Agenzia del Demanio	7754	3.000.000	15.094.487
LF 244/2007, art. 1, co. 136	Esenzione Canone RAI per le persone anziane	3855	3.000.000	7.178.755
LF 266/2005, art. 1, co. 86	Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato s.p.a.	7122	300.000.000	1.635.194.174
LF 296/2006, art. 1, co. 272	Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate	7809	20.000.000	586.332.747
LS 183/2011, art. 33, co. 1-bis, p.1	Fondo piccole opere	7536	25.000.000	29.126.428
DL 95/2012, art. 23, co. 12 quater	Fondo piccole opere	7536	25.000.000	
LS 228/2012, art. 1, co. 90	Fondo da ripartire assunzioni di personale del Comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco	3022	43.000.000	19.861.533
LF 244/2007, art. 3 bis, co. 97	Fondo stabilizzazione precari -contribuzione aggiuntiva	3033	10.000.000	11.646.954
LF 244/2007, art. 2, co. 615	Divieto di riassegnazione di entrate	3095	3.259.980	29.137.817
Sviluppo Economico			13.399.268	
LF 244/2007, art. 2, co. 615	Divieto di riassegnazione di entrate	1740	1.399.268	12.593.411
L 549/1995, art. 1, co. 43	Contributo ad enti	2501	2.000.000	10.101.015
DL 83/2012, art. 17 decies, co. 1*	Fondo incentivi rottamazione	7322	3.000.000	35.991.476

<i>Ministeri/Autorizzazioni</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cap,</i>	<i>Riduzioni</i>	<i>Disponibilità residue di bilancio</i>
DLG 112/1998, art. 19, co. 1	Fondo competitività e sviluppo - federalismo amministrativo	7342	5.000.000	38.556.928
LF 350/2003, art. 4, co. 61	Fondo tutela <i>made in Italy</i>	7481	2.000.000	8.255.701
Affari Esteri			5.000.000	
DPR 18/1967, art. 171	Indennità servizio all'estero	1276	5.000.000	86.149.611
Interno			2.260.802	
LF 244/2007, art. 2, co. 615	Divieto di riassegnazione di entrate	3005	1.260.802	11.347.213
DLG 267/2000, art. 104, co. 1	Scuola Superiore P.A.	1517	1.000.000	3.813.098
Ambiente			4.150.093	
LF 244/2007, art. 2, co. 615	Divieto di riassegnazione di entrate	3822	1.150.093	10.350.836
DLG 112/1998, art. 10, co. 1	Trasferimento a Regione a statuto speciale	7085 8532	3.000.000	3.965.289 2.176.851
Infrastrutture e Trasporti			45.000.000	
DL 451/1998, art. 2, co. 3	Assegnazione Comitato autotrasportatori	1330	10.000.000	8.618.833
DL 203/2005, art. 11 <i>decies</i> , co. 3	Competitività sistema aeroportuale	1921	5.000.000	22.493.136
L 7/2009, art. 5, co. 1, p. C)	Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali	7800	30.000.000	20.000.000
Difesa			1.818.109	
LF 244/2007, art. 2, co. 615	Divieto di riassegnazione di entrate	1187	1.818.109	16.362.977
Politiche Agricole			1.557.605	
LF 244/2007, art. 2, co. 615	Divieto di riassegnazione di entrate	2314	57.605	
LF 244/2007, art. 3, co. 34	Trasferimenti alle imprese (Contributi a favore di consorzi di tutela ecc)	2087	500.000	1.018.032
L. 157/1992, art. 24, co. 2	Somma da attribuire alle associazioni venatorie nazionali riconosciute	2191	500.000	1.026.178
L 267/1991, art. 1, co. 1, p. 5	Terzo piano nazionale pesca (spese per svolgimento campagne di educazione alimentare pesca marittima)	7080	500.000	1.588.109
Salute			364.971	
LF 244/2007 art. 2, co. 615	Divieto di riassegnazione di entrate	3601	364.971	3.284.740
TOTALE COMPLESSIVO			675.810.826	

* Il riferimento all'articolo 17-*decies* dovrebbe intendersi all'articolo 17-*undecies*.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>51</u>	Dossier	Sistemi elettorali: Spagna
<u>52</u>	Dossier	Sistemi elettorali: Francia
<u>53</u>	Dossier di documentazione	Prospezioni di idrocarburi: esperienze italiane, europee ed internazionali
<u>54</u>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti. Parte I: i Paesi, Parte II: struttura e funzioni
<u>55</u>	Dossier	Partecipazione alla 68a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-27 settembre 2013)
<u>56</u>	Dossier	Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenza costituzionale
<u>57</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 119 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
<u>58</u>	Testo a Fronte	Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, nei disegni di legge AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034
<u>59</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - Sintesi degli emendamenti approvati e dei relativi articoli -Ed. provvisoria
<u>60</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1052 Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
<u>61</u>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 32 (Revisione delle strutture e dell'organizzazione)
<u>62</u>	Dossier	Revisione dello strumento militare. Schema D.Lgs. n. 33 (Revisione delle dotazioni organiche)
<u>63</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"
<u>64</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1079 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" Edizione provvisoria
<u>65</u>	Dossier	Il riordino degli enti agricoli (AA.SS. nn. 137, 139 e 990)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".